GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893 — **ROMA** — SABATO 8 LUGLIO — **NUM. 160**

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO · Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta* destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee o degli spazi di linea

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, della legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. In mancanza del deposito *non sarà dato corso* alla pubblicazione

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno (Palazzo Balcani) — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI — Un numero separato, ma arretrato, in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE

Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **346** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione per l'assetto della R. Scuola di applicazione per gl'ingegneri, annessa alla R. Università di Padova, conchiusa fra il Ministero della Pubblica Istruzione, il comune di Padova e la Cassa di risparmio di Padova, in dipendenza delle deliberazioni 26 ottobre e 19 novembre 1892 del Consiglio comunale di Padova, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa il 2 dicembre 1892 al num. 1010|15514 e del Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio di Padova in data 27 luglio 1892, processo verbale n. 18.

Art. 2.

Per l'attuazione della convenzione stessa il Governo è autorizzato ad iscrivere le somme pattuite nei sottoindicati capitoli speciali, da istituirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa pel Ministero dell'Istruzione pubblica, per gli esercizi finanziari dal 1892 93 al 1907-908.

Esercizio finanziario 1892-93.

a) Stato di previsione dell'entrata « Somma da versarsi dalla Cassa di risparmio di Padova per l'adattamento del palazzo ex-Contarini in detta città a sede della Scuola di applicazione per gl'ingegneri, ai termini della convenzione, lire 180,000 »;

b) Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica « Spesa prevista pei lavori di adattamento del palazzo ex-Contarini, in Padova a sede della Scuola di applicazione per gl'ingegneri, lire 180,000 ».

Esercizi finanziari dal 1893-94 al 1907-908.

a) Stato di previsione dell'entrata « Contributo del comune di Padova nel pagamento dell'annualità dovuta alla Cassa di risparmio in detta città, per l'estinzione del mutuo fatto allo Stato per provvedere alla sistemazione della Regia Scuola di applicazione degli ingegneri nel palazzo ex-Contarini, lire 4,530.85 ».

b) Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica « Annualità dovuta alla Cassa di risparmio di Padova per l'estinzione del mutuo fatto per provvedere alla sistemazione della Regia Scuola di applicazione degli ingegneri nel palazzo ex-Contarini in detta città lire 16,530,85 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1893.

UMBERTO

MARTINI.
GRIMALDI.

Visto, *Per il Guardasigilli:* GIOLITTI.

CONVENZIONE *fra il Governo, il comune di Padova e la Cassa di risparmio di Padova per la sistemazione della Regia Scuola di applicazione per gli ingegneri nella Regia Università di Padova.*

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Padova dà in mutuo al Governo la somma di L. 180,000 (lire centottantamila) per provvedere al restauro del palazzo ex-Contarini, già Regia dogana, a fine di adattarlo a sede della Regia Scuola d'applicazione per gli ingegneri annessa alla Regia Università di Padova.

La somma sarà versata dalla Cassa di risparmio di mano in mano che occorreranno pagamenti in ragione del progresso dei lavori, ed eventualmente tutta in una volta, ove gli assuntori dei lavori consentano ed ottenere il pagamento dopo il definitivo collaudo dei lavori compieti.

Art. 2.

Il mutuo sarà al saggio d'interesse del 4 e 30 per cento (lire quattro e centesimi trenta per cento), e sarà rimborsato mediante ammortamento col pagamento di un'annualità di L. 16,530.85 (lire sedicimilacinquecentotrenta e centesimi ottantacinque) per quindici anni.

Il versamento della prima annualità sarà fatto dal Governo alla Cassa di risparmio il 30 dicembre 1893, ed i successivi versamenti saranno fatti nello stesso giorno di ciascun anno rispettivo, fino al termine del quindicennio.

L'imposta di ricchezza mobile resta a carico della dotazione ordinaria della Regia Università, senza diritto di trattenuta o di rivalsa, in guisa che la Cassa di risparmio percepisca integralmente le quindici annualità, di cui nel primo comma del presente articolo.

Si allega sub-*A* la tabella di ammortamento che si considera come parte integrante del presente contratto, per regolare la modalità della estinzione del mutuo in capitale e del pagamento degli interessi e della imposta di ricchezza mobile.

Art. 3.

La somma di L. 180,000, a partire dal 1° gennaio 1893, si considera come deposito del Governo presso la Cassa di risparmio di Padova, fruttante a favore di esso l'annuo interesse del 4 e 30 per cento e rimane disciplinato dalle norme fissate nello statuto della Cassa stessa, sia quanto ai rimborsi, sia quanto alla decorrenza e liquidazione degli interessi.

Art. 4.

Il comune di Padova, in ordine e per gli effetti delle deliberazioni 26 ottobre e 19 novembre 1892 del Consiglio comunale, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa il 2 dicembre anno stesso, n. 1040|15514, che in copia autentica vengono allegate al presente sub. B, perchè ne formino parte integrante, si obbliga a versare al Tesoro dello Stato la somma annua di L. 4,530.85 (lire quattromilacinquecentotrenta e centesimi ottantacinque), come sua quota di concorso alla spesa pel restauro del predetto palazzo, per un quindicennio.

Il primo versamento sarà fatto il 15 novembre 1893, e così successivamente allo stesso giorno negli anni successivi.

Art. 5.

La presente convenzione andrà in vigore e sarà produttiva di effetti giuridici quando avrà ottenuta l'approvazione del Parlamento e le spese per essa restano a carico dello Stato.

Padova, li 11 marzo 1893 (novantatre).

Il Ministro della Pubblica Istruzione
MARTINI.

Per il comune di Padova
Il sindaco
VETTOR GIUSTI.

Per la Cassa di Risparmio di Padova
Il direttore
BELLINI dottor TEOBALDO.

Il Numero 341 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' fatta facoltà ai debitori delle annue prestazioni dovute al Demanio dello Stato, al Fondo per il culto e all'Asse ecclesiastico di Roma, ed affrancabili giusta la legge 29 gennaio 1880 n. 5253, di pagare il prezzo di affrancazione mediante una serie di annualità uguali, comprensive dell'interesse del 5 per cento e della quota di ammortamento, quando addivengano alla stipulazione dell'atto entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 2.

Il periodo dell'ammortamento sarà dai sei ai diciotto anni, a scelta dei debitori.

Le annualità fisse avranno le scadenze medesime della prestazione affrancata. La prima annualità fissa sarà pagata alla prima ordinaria scadenza dopo la stipulazione dell'atto.

Art. 3.

Sarà in facoltà dei debitori, in qualsivoglia anno del periodo di ammortamento, di anticipare il pagamento della totale rimanenza del loro debito.

Art. 4.

Se i debitori non pagassero l'annualità entro i trenta giorni dalla scadenza, saranno sottoposti all'interesse di mora del 6 per cento sulla annualità stessa, da computarsi dal giorno della scadenza.

Art. 5.

Se alla scadenza di una rata annuale non fosse compiuto il pagamento della rata antecedente e degli interessi di mora, l'Amministrazione potrà subito ripetere il pagamento del restante suo credito.

Art. 6.

Le annualità fisse da pagarsi secondo il diverso periodo di ammortamento, nonchè la somma del residuo credito del Demanio, così nel caso di volontaria anticipazione, come in quello di esazione coattiva a tenore degli articoli 3 e 5, saranno calcolate in base alle tabelle *A* e *B*.

Quando il pagamento delle annualità volontariamente o coattivamente anticipate non sia eseguito nel giorno immediatamente susseguente alla scadenza dell'ultima annualità non scontata, al capitale liquidato in base alla tabella *B*, saranno aggiunti gli interessi 6 per cento dal giorno di detta scadenza a quello del pagamento.

Art. 7.

I debitori di prestazioni d'importo non superiore a L. 5 annue, potranno affrancarle pagando in una sola volta un capitale eguale al decuplo della effettiva prestazione di un anno, purchè il pagamento avvenga entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge e fermo l'obbligo di pagare le annualità maturate fino al giorno dell'affrancamento.

Nel caso previsto da questo articolo il debitore sarà ammesso a stipulare l'affrancamento mediante verbale da compilarsi in semplice forma amministrativa presso il competente ufficio di registro e da registrarsi in esenzione da tassa. In base al verbale di affrancazione l'Amministrazione creditrice provvederà d'ufficio alla cancellazione delle ipoteche o marche livellarie, che si trovassero iscritte a garanzia delle annualità affrancate.

Art. 8.

Alle affrancazioni stipulate giusta la presente legge, saranno nel resto applicabili le norme, i privilegi di tasse e le esenzioni da emolumenti portate dalla legge 29 gennaio 1880 n. 5253, o dal regolamento approvato col decreto reale 18 aprile anno medesimo n. 5405.

Art. 9.

Durante tre anni dalla pubblicazione della presente legge rimarranno sospese le operazioni dell'alienazione delle prestazioni perpetue. Trascorso il detto termine, le prestazioni non affrancate potranno essere cedute od alienate nei modi stabiliti dalla legge del 29 gennaio 1880 n. 5253, e dall'art. 4 di quella del 2 luglio 1891 n. 379.

Fino a quando però non sia eseguita l'aggiudicazione per la cessione o la vendita di dette prestazioni, i debitori di esse potranno domandare l'affrancazione secondo le norme della precitata legge 29 gennaio 1880.

Art. 10.

In ogni ufficio di registro dovrà tenersi affisso e ostensibile al pubblico un avviso che richiami l'attenzione del debitore di annue prestazioni verso il Demanio, sulle agevolezze offerte dalla presente e dalle precedenti leggi, sul termine perentorio stabilito negli articoli 1 e 7 e sulle conseguenze della scadenza di essi indicati nell'articolo 9.

Copia di tale avviso dovrà essere consegnata insieme alla quietanza a chiunque eseguisca il pagamento di dette annue prestazioni.

Art. 11.

Le disposizioni della presente legge non sono applicabili alle affrancazioni già stipulate secondo le norme stabilite nella legge 29 gennaio 1880 n. 5253.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1893.

UMBERTO.

GAGLIARDO.
GIOLITTI.

Visto, *Pel Guardasigilli:* GIOLITTI.

TABELLA A.

Annualità fissa da pagarsi dall'affrancante ad ogni scadenza annuale, per ammortizzare il capitale di una lira al frutto del 5 per cento, nel periodo da sei a diciotto anni.

Anni dell'ammortamento ossia numero delle annualità da pagarsi	Importo dell'annualità fissa comprensiva della quota di ammortamento del capitale e degl'interessi
	Lire
6	0,1970
7	0,1728
8	0,1547
9	0,1407
10	0,1295
11	0,1204
12	0,1128
13	0,1065
14	0,1010
15	0,0963
16	0,0923
17	0,0887
18	0,0855

Roma, lì 29 giugno 1893.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle Finanze: GAGLIARDO.

TABELLA B.

Somme da pagarsi dall'affrancante per estinguere anticipatamente, con lo sconto del 5 per cento, il residuo suo debito per ogni lira dell'annualità dovuta, secondo il numero delle rate annuali residue.

Numero delle annualità che restano a pagare	Valore odierno per ogni lira annua dovuta
	Lire
1	0,9524
2	1,8594
3	2,7233
4	3,5459
5	4,3295
6	5,0757
7	5,7860
8	6,4631
9	7,1078
10	7,7217
11	8,3064
12	8,8633
13	9,3994
14	9,8986
15	10,3796
16	10,8377
17	11,2741
18	11,6897

Roma, lì 29 giugno 1893.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle Finanze: GAGLIARDO.

Il Numero **318** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nella parte straordinaria del bilancio della Guerra per l'esercizio finanziario 1893 94, le somme descritte nel quadro come appresso, le quali ammontano nel complesso a L. 9,680,000, e dovranno stanziarsi nei capitoli del bilancio che sono indicati accanto a ciascuna somma:

Somme	Capitoli del bilancio della guerra nei quali si dovranno stanziare	IMPIEGO
5,000,000	45	Fabbricazione di fucili e moschetti.
200,000	46	Proseguimento della carta topografica generale d'Italia.
680,000	47	Provvista d'approvvigionamenti di mobilitazione.
1,000,000	48	Fabbricazione di artiglieria di gran potenza.
100,000	49	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari.
300,000	52	Magazzini a polvere.
1,400,000	55	Armamento di fortificazioni.
1,000,000	56	Acquisto materiale d'artiglieria da campagna.
9,680,000		

Art. 2.

Il Ministero della Guerra è autorizzato ad alienare, mediante vendita, permuta o trasformazione, con le modalità che reputerà più convenienti nell'interesse dell'erario, e prescindendo anche dai pubblici incanti e dalla osservanza delle formalità prescritte dagli articoli 5 e 9 della legge di contabilità generale dello Stato, le armi ridotte modello Carcano coi relativi accessori e munizioni, le cartucce a pallottole con polvere nera per armi modello 1870 e 1870-87 esistenti, ed altri materiali fuori d'uso.

Art. 3.

Il Ministro della Guerra è autorizzato a valersi, per la fabbricazione delle armi modello 1891 e del rispettivo munizionamento, del cottimo esterno, conteggiandone il lavoro come se fosse prodotto dagli stabilimenti governativi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1893.

UMBERTO.

PELLOUX.
GRIMALDI.

Visto, *Per il Guardasigilli*: GIOLITTI.

Essendo occorse ommissioni ed errori di stampa nella pubblicazione del R. decreto 8 giugno 1893 n. 339, seguita nel n. 157 (6 corrente luglio) di questa Gazzetta Ufficiale *quel decreto viene ripubblicato come segue:*

Il Numero **339** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 56 della legge 21 dicembre 1890 n. 7321 (serie 3ª), sul personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli articoli 5, 6, 15, 20, 21, 24, 25, 38, 39, 56, 58, 60, 62, 66, 67, 69, 71, 79, 81, 86, del Regolamento approvato con Regio decreto 5 febbraio 1891 n. 67, sono sostituiti i seguenti:

Art. 5. — Potrà essere ammesso il passaggio dall'Amministrazione provinciale a quella di pubblica sicurezza e da questa alla prima, quando gli interessi di servizio lo consentano, mediante cambio vicendevole fra due ufficiali di grado e classe eguali, che abbiano i titoli e i requisiti necessari; tra i quali la laurea in giurisprudenza per la prima categoria, il diploma di ragioniere per passare nella seconda categoria dell'Amministrazione provinciale, la licenza ginnasiale o di scuola tecnica per passare nella terza categoria dell'Amministrazione provinciale, e nella seconda categoria dell'Amministrazione di pubblica sicurezza. È necessario però il parere favorevole della Commissione centrale del personale dell'Amministrazione provinciale e quello pure favorevole del Consiglio di amministrazione e disciplina di cui all'art. 10 della legge. Per le nomine a questore o per il passaggio da questore a consigliere delegato. ferme stando tutte le altre sopra espresse condizioni, si potrà prescindere dal cambio.

Art. 6. — In caso di passaggio dall'una all'altra delle due Amministrazioni suddette, ciascuno conserverà la propria anzianità, soltanto però fino ad occupare il posto lasciato vacante dal funzionario col quale segue il cambio.

Art. 15. — La rappresentanza del questore, nei casi di sua assenza od impedimento, spetta di regola all'ispettore più anziano.

È in facoltà del Ministero di derogare, nell'interesse del servizio, a tale disposizione, delegando la rappresentanza del questore ad altro ispettore.

Art. 20. — Gli esami verseranno sulle materie contenute in un programma vistato dal Ministro dell'interno e saranno scritti e orali.

Le prove scritte si daranno in quattro giorni e non potranno durare più di otto ore al giorno.

La prova orale, alla quale saranno ammessi soltanto

quei candidati che avranno superato la prova scritta, non potrà protrarsi oltre un'ora per ciascun candidato.

Art. 21. — Il Ministero potrà ordinare che i lavori in iscritto si eseguiscano sotto la sorveglianza di speciali Commissioni in quei capoluoghi di provincia che verranno da esso di volta in volta stabiliti.

Le Commissioni si comporranno di un consigliere e di un segretario di Prefettura, designati dal Prefetto, e di un sostituto procuratore del Re designato dal procuratore del Re. — Avrà le funzioni di segretario un ufficiale di pubblica sicurezza scelto dal Prefetto.

Il Ministero potrà, dove e quando lo creda opportuno, aggiungere alla Commissione un funzionario dell'Amministrazione centrale. La Commissione sarà presieduta dal funzionario di rango superiore ai termini del Regio decreto 19 aprile 1868 n. 4349.

Art. 24. — I temi saranno preparati dalla Commissione, di cui all'art. 19, chiusi in quattro pieghi suggellati, che saranno conservati dal Presidente della Commissione centrale, se le prove scritte seguiranno a Roma e dai Prefetti, se tali prove seguiranno in Provincia.

Non più tardi delle dieci antimeridiane di ciascun giorno, il Presidente fa procedere all'appello nominale dei concorrenti ed assegna a ciascuno possibilmente uno scrittoio separato, od almeno fa collocare i candidati in modo che non possano comunicare fra di loro. Indi apre la busta del tema senza romperne i suggelli, e dopo avere fatto constatare la integrità loro.

Art. 25. Non è permesso ai candidati di parlare fra loro, o di scambiarsi qualsiasi comunicazione scritta, o di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo cogli incaricati della sorveglianza e coi membri della Commissione. Non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere. Possono soltanto consultare, nei testi che la Commissione porrà a loro disposizione, le leggi e i decreti dello Stato.

Gli esami scritti saranno regolati in modo che i nomi dei concorrenti non siano conosciuti da alcuno se non dopo che tutti i temi furono esaminati e classificati; è quindi vietato ai candidati di sottoscrivere il proprio tema o di apporvi segni od indicazioni dirette a farsi conoscere.

Ogni infrazione a tali prescrizioni trarrà seco la esclusione immediata dall'esame, la quale dovrà essere ordinata seduta stante dalla Commissione.

Art. 38. — Gli ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri i quali abbiano, in tale qualità, prestato servizio per non meno di cinque anni, abbiano età non superiore a 45 anni, non siano stati puniti in seguito a deliberazione del Consiglio di disciplina, siano in possesso di sufficiente istruzione, siano dotati di capacità e di attitudine ai posti cui aspirano ed abbiano buona condotta, potranno, sentito il Consiglio di amministrazione e disciplina di cui all'art. 10 della legge, essere nominati ufficiali di pubblica sicurezza.

Art. 39. — Potranno essere nominati ufficiali di pubblica sicurezza anche i marescialli dei Reali carabinieri ed i marescialli delle guardie di città, previo esame pratico da compiersi presso le Prefetture, secondo le norme che saranno dal Ministero stabilite e purchè abbiano un servizio di 15 anni prestato nel rispettivo Corpo ed un'età non superiore ai 50 anni, e siano dal Consiglio d'amministrazione e disciplina riconosciuti in possesso degli altri requisiti indicati nel precedente articolo.

Ai marescialli delle guardie di città sarà conservata l'anzianità.

Art. 56. — Le promozioni al grado di ispettore, salvo il caso di cui al seguente art. 67, saranno conferite in ragione di quattro posti per esame, e di un posto per titoli.

Art. 58. — Saranno ammessi a questo esame i vice ispettori e delegati di 1ª classe. Nel caso in cui non sia sufficiente il numero degli aspiranti, potrà il Ministero ammettere anche i vice ispettori e delegati di 2ª classe.

La posizione giuridica dei funzionari, agli effetti dell'ammissione all'esame di promozione e della graduatoria finale, sarà quella che ciascuno di essi avrà il giorno precedente a quello in cui cominceranno gli esami.

Art. 60. — Saranno collocati nella graduatoria prima tutti i funzionari di 1ª classe che avranno superato l'esame e poi quelli di 2ª classe, gli uni e gli altri secondo i punti riportati; a parità di punti si terrà conto della anzianità.

Le promozioni saranno fatte secondo la graduatoria. Però malgrado la conseguita idoneità, non potranno ottenere la nomina ad ispettore, senza il parere favorevole del Consiglio di amministrazione e disciplina, quei funzionari che nel frattempo fossero stati colpiti da punizione disciplinare superiore alla censura.

Art. 62. — La promozione per titoli giusta l'articolo 56 è riservata a quei vice ispettori e delegati che da tre anni almeno siano stati promossi alla 1ª classe per merito e che per essersi singolarmente distinti tanto nei servizi direttivi quanto in quelli esecutivi e per la prova data della loro attitudine al posto di ispettore risultino, per deliberazione del Consiglio di amministrazione e disciplina, degni di essere dispensati dagli esami. Il funzionario che non abbia superato la prova dello esame per il posto di ispettore non potrà essere promosso per titoli, se non dopo che siano stati nominati ispettori tutti quelli che nello stesso concorso riportarono la idoneità.

Art. 66. — I reclami degli ufficiali preteriti nelle promozioni di merito o in quelle di anzianità saranno presentati al Consiglio colle nuove informazioni che dovranno essere assunte. Il Consiglio deciderà se il reclamo debba essere respinto; ovvero se il ricorrente abbia acquistato titoli per la promozione nell'intervallo corso dalla precedente deliberazione; ovvero infine se la precedente sua deliberazione debba essere modificata, nel qual caso la anzianità del ricorrente sarà quella che gli sarebbe spettata se avesse ottenuta la promozione quando fu preterito.

Art. 67. — Ogni ufficiale di pubblica sicurezza, eccetto i questori e gli ispettori di prima classe del 1° grado, il

quale siasi esposto ed abbia effettivamente corso grave pericolo di vita per arrestare malfattori, o per tutelare l'ordine pubblico, o anche per salvare la vita di cittadini, o infine si sia distinto in modo affatto speciale e straordinario, sia nel dirigere, sia nell'eseguire qualche operazione di servizio di importanza assolutamente eccezionale, tanto in sè stessa quanto per l'impressione prodotta nella pubblica opinione, potrà ottenere una promozione straordinaria tanto di classe quanto di grado, anche se non ha sostenuto la prova dell'esame di cui all'art. 57, purchè abbia tutti gli altri requisiti di capacità, istruzione e condotta, nonchè di attitudine al posto cui dovrebbe essere promosso. Nell'ultimo caso fra quelli preveduti in quest'articolo la promozione non potrà essere deliberata se non dopo terminato, almeno in prima istanza, il giudizio relativo.

Art. 69. — Salve le disposizioni speciali per la promozione ai gradi di questore e di ispettore e per le promozioni straordinarie di cui agli articoli 67 e 68, tutte le altre promozioni non potranno aver luogo che dal grado o dalla classe immediatamente inferiori e semprechè siano trascorsi due anni dall'ultima promozione.

Art. 71. — L'ufficiale che, trasferito da una residenza all'altra, non avrà assunto servizio nel termine prescrittogli, o non avrà ottenuto in tempo la necessaria proroga dal Ministero, incorrerà nella misura disciplinare della sospensione e potrà anche essere dichiarato dimissionario.

Nè le domande di congedo, nè quelle di aspettativa, benchè presentate, ma non ancora assecondate, possono esimere l'ufficiale traslocato sia dall'obbligo di assumere il servizio nella nuova residenza entro il termine assegnatogli, sia dalle conseguenti misure disciplinari.

Art. 79. — Si fa luogo alla censura pei seguenti motivi: negligenza, mancanza in servizio, assenza qualunque non giustificata, recidività nei debiti.

Sono anche passibili di censura quegli impiegati che, all'infuori della via gerarchica, si saranno procurate raccomandazioni per ottenere promozioni, trasferimenti, revoche di trasferimenti od altro qualsiasi provvedimento.

Art. 81. — Secondo la natura e la gravità delle imputazioni, potrà inoltre essere soggetto alla sospensione l'ufficiale il quale, in seguito a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, trovasi sottoposto a procedimento penale per l'imputazione di qualche delitto.

La sospensione, in questo caso, cessa col finire del giudizio.

Quando l'imputato sia assolto la sospensione sarà revocata, salvo i casi regolati dall'art. 87.

Art. 86. — Se viene pronunziata sentenza di condanna, appena sia passata in giudicato, cessa qualunque assegno a titolo d'alimenti e il Consiglio di disciplina pronunzierà se sia il caso di revocare o di destituire l'ufficiale condannato, secondo il disposto degli articoli 82 e 83, o di mantenere soltanto la sospensione senza stipendio per tutto il tempo della pena.

Quando per la natura della imputazione il Ministero non abbia creduto di dover sospendere l'imputato, e sia questi stato condannato, il Consiglio di amministrazione delibererà se e quale provvedimento debba essere preso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Pel Guardasigilli:* GIOLITTI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuti i Nostri assoluti diritti su tutte le Reali Basiliche Palatine del Regno e sui beni che ne costituiscono la dotazione;

Visto il Nostro decreto 26 aprile 1891, con cui fu fondata in Bari una Scuola d'arti e mestieri col Nostro Real Nome, in sostituzione dell'Istituto Putignani, già annesso alla Nostra Basilica Palatina di S. Nicola in quella città;

Vista la deliberazione presa dal Consiglio direttivo della detta Regia Scuola, circa il progetto di sistemazione della Scuola stessa, redatto dall'ingegnere cav. Baldi;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il progetto redatto dall'ing. cav. Baldi pel definitivo impianto e per l'arredamento della Scuola di arti e mestieri Umberto I in Bari, ed è autorizzato a tal uopo, a carico del patrimonio delle Reali Basiliche Palatine Pugliesi, la spesa di lire centomila (L. 100,000) comprese le L. 20,000 già autorizzate con l'art. 5 del citato Nostro decreto di fondazione in data 26 aprile 1891.

Tale spesa sarà ripartita, per 20,000 lire all'anno, negli esercizi 1893, 1894, 1895, 1896 e 1897.

Art. 2.

Sono devoluti per uso della R. Scuola i fabbricati di pertinenza della R. Basilica Palatina di S. Nicola, indicati nell'unito elenco, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Guardasigilli (1).

Art. 3.

Nella liquidazione dei redditi annui patrimoniali ridotti al netto sarà abbuonato a favore dei componenti il Clero della detta Basilica Palatina, il reddito dei fondi urbani già di pertinenza dei Rami di Terzo e Capitolare, che ora vengono devoluti alla R. Scuola, detrattevi le imposte ed il 20 per cento per la manutenzione.

(1) Si omette, per brevità, di pubblicare l'elenco.

Il predetto Nostro Ministro Guardasigilli è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'articolo 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. Decreto del 4 marzo 1888 n. 5252 (serie 3ª);

Visto il decreto ministeriale in data 6 luglio 1892, col quale sono regolati i divieti di esportazione dei vegetali dai comuni infetti o sospetti di infezione fillosserica;

Ritenuto che nel comune di Salemi, in provincia di Trapani, è stata accertata la presenza della fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le norme contenute nel decreto ministeriale 6 luglio 1892, relative all'esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a, b, c,* del testo unico delle leggi antifillosseriche, approvato con Regio Decreto 4 marzo 1888 n. 5252 (serie 3ª), sono estese al comune di Salemi, in provincia di Trapani.

Il Prefetto della provincia di Trapani è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale,* nel Bollettino di notizie agrarie, nel Bollettino degli atti ufficiali della prefettura e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, alle delegazioni di pubblica sicurezza, alle Tenenze dei reali carabinieri e delle guardie di finanza, ai direttori delle dogane, agli uffiziali forestali, ai capi stazione delle ferrovie ed alle Agenzie locali di navigazione, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 giugno 1893.

Per il Ministro: N. MIRAGLIA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione carceraria:*

Con RR. decreti del 4 giugno 1893.

De Luca cav. Giovanni Battista, direttore di 2ª classe, promosso alla 1ª classe (L. 5000), a decorrere dal 16 giugno 1893.

Montana Giuseppe, segretario di 1ª classe, collocato a riposo per comprovati motivi di salute ed in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 1893.

Disposizioni *fatte nell'Amministrazione del Fondo per il Culto:*

Con Regi decreti del 22 giugno 1893, registrati alla corte dei conti il 27 dello stesso mese:

Molfino comm. Emanuele, direttore capo di divisione collo stipendio di annue lire 7000, è nominato ispettore generale collo stipendio di annue lire 8000.

Gallardi-Rivolta comm. Siro, direttore capo di divisione collo stipendio di lire 6000, è promosso allo stipendio di lire 7000.

De-Ciutiis cav. Aniello, direttore capo di divisione collo stipendio di lire 6000, in soprannumero ai termini dell'art. 2 del regolamento approvato col Regio decreto 8 febbraio 1885 n. 3115, è collocato nel ruolo organico.

Cioffi cav. Luigi, reggente il posto di capo sezione collo stipendio di lire 3600, è nominato capo sezione collo stipendio di lire 4500.

Ballerini cav. Fortunato, segretario di carriera amministrativa, collo stipendio di lire 3500, è promosso allo stipendio di lire 4000.

Mariani cav. Gaetano, ispettore provinciale collo stipendio di lire 3500, è nominato segretario di carriera amministrativa ed è promosso allo stipendio di lire 4000.

Gisci cav. Tullo, segretario di carriera amministrativa collo stipendio di lire 3500, è promosso allo stipendio di lire 4000, in soprannumero, nei termini dell'art. 2 del regolamento approvato col Regio decreto 8 febbraio 1885 n. 3115.

Pini Giovanni, segretario di carriera amministrativa collo stipendio di lire 3000, è promosso allo stipendio di lire 3500.

Serrughetti Giovanni, segretario di carriera amministrativa collo stipendio di lire 3000, è promosso allo stipendio di lire 3500.

Corbelli cav. Alfonso, segretario di carriera amministrativa collo stipendio di lire 3000, è promosso allo stipendio di lire 3500.

Vignolo Vincenzo, vice segretario di carriera amministrativa collo stipendio di lire 2500 con due aumenti sessenali, approvato nell'esame di idoneità, è nominato segretario di carriera amministrativa collo stipendio di lire 3000.

Anselmi Andrea, già vice segretario di 3ª classe, nominato poi ispettore provinciale ed ora vice segretario di ragioneria, è restituito al posto di vice segretario di carriera amministrativa ed è promosso allo stipendio di lire 2500.

Di Rico Enrico, vice segretario di carriera amministrativa collo stipendio di lire 2000, è promosso allo stipendio di lire 2500.

Mercanti Gaetano, vice segretario di carriera amministrativa collo stipendio di lire 2000, in soprannumero ai termini dell'art. 2 del regolamento approvato col Regio decreto 8 febbraio 1885 num. 3115, e collocato nel ruolo organico.

Caldarera Antonino, ispettore provinciale collo stipendio di lire 3500, è promosso allo stipendio di lire 4000.

Valori Pericle, ispettore provinciale collo stipendio di lire 3000, è promosso allo stipendio di lire 3500.

Carpano cav. Severino, ispettore provinciale collo stipendio di lire 3000, è promosso allo stipendio di lire 3500.

Cicù cav. Antonio, ispettore provinciale collo stipendio di lire 3000, è promosso allo stipendio di lire 3500.

Motta Gaetano, ispettore provinciale collo stipendio di lire 2500, è promosso allo stipendio di lire 3000.

Maggi Giacomo, ispettore provinciale collo stipendio di lire 2500, è promosso allo stipendio di lire 300 .

Boggio Angelo, ispettore provinciale collo stipendio di lire 2500, è promosso allo stipendio di lire 300 .

Berardi Luigi, ispettore provinciale collo stipendio di lire 2500, è promosso allo stipendio di lire 3000.

Pozzo Pier Ugo, ispettore provinciale collo stipendio di lire 2500, è promosso allo stipendio di lire 3000.

Maffei Enrico, già ispettore provinciale, ora vice-segretario di carriera amministrativa collo stipendio di lire 2500 annue, è restituito al precedente posto di ispettore collo stesso stipendio di lire 2500.

Turetta Angiolo, ispettore provinciale collo stipendio di lire 2000, è promosso allo stipendio di lire 2500.

Giovannoni Emilio, ispettore provinciale collo stipendio di lire 2000, è promosso allo stipendio di lire 2500.

De Grandi Giuseppe, ispettore provinciale collo stipendio di lire 2000, è promosso allo stipendio di lire 2500.

Di Pietrantonio Nicolò, ispettore provinciale collo stipendio di lire 2000, è promosso allo stipendio di lire 2500.

Casciani Giuseppe, ispettore provinciale collo stipendio di lire 2000, è promosso allo stipendio di lire 2500.

Lupi Camillo, già ispettore provinciale, ora vice segretario di ragioneria, è restituito al precedente posto di ispettore ed è promosso allo stipendio di lire 2000.

Bellocchio Angelo, ispettore provinciale collo stipendio di lire 1500, è promosso allo stipendio di lire 2000.

De Majo Pasquale, ispettore provinciale collo stipendio di lire 1500 è promosso allo stipendio di lire 2000.

Forlani Giovanni, ispettore provinciale collo stipendio di lire 1500, è promosso allo stipendio di lire 2000.

Bernardi Cesare, ispettore provinciale collo stipendio di lire 1500, è promosso allo stipendio di lire 2000.

Sisto cav. Agostino, capo sezione nella carriera di ragioneria collo stipendio di lire 4500, è promosso allo stipendio di lire 5000.

A Capitani Alcibiade, reggente il posto di cassiere centrale collo stipendio di annue lire 3600, è aumentato lo stipendio a lire 4200.

Vannucci Carlo, vice segretario nella carriera di ragioneria collo stipendio di lire 2000, è promosso nei termini dell'art. 2 del regolamento approvato col R. decreto 8 febbraio 1885 n. 3115, allo stipendio di lire 2,500.

Domizio Aurelio, vice-segretario di ragioneria collo stipendio di lire 1500, è promosso allo stipendio di lire 2000.

Scavuzzo Carmelo, vice-segretario di ragioneria collo stipendio di lire 1500, è promosso allo stipendio di lire 2000.

Fiori Giuseppe, vice-segretario di carriera di ragioneria, collo stipendio di lire 1500, è promosso allo stipendio di lire 2000.

De Magistris Luigi, archivista, collo stipendio di lire 2700, è promosso allo stipendio di lire 3200.

Maestrini Giovanni, ufficiale d'ordine, collo stipendio di lire 1800, è promosso, nei termini dell'art. 2 del regolamento approvato col R. decreto 8 febbraio 1885 n. 3115, allo stipendio di lire 2200.

Schilling Mario, ufficiale d'ordine, collo stipendio di lire 1500, è promosso allo stipendio di lire 4800.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con RR. decreti del 22 giugno 1893:

Marinelli cav. Graziano, consigliere della corte di appello di Trani, in aspettativa per infermità a tutto il 15 giugno 1893, è confermato in aspettativa, a sua domanda, per infermità, per altri 6 mesi dal 16 giugno 1893, coll'assegno in ragione di annue lire 3300.

Forina Savino, giudice del tribunale civile e penale di Rossano, è collocato in aspettativa per infermità per tre mesi dal 16 giugno 1893, con l'assegno in ragione di annue lire 1500.

Caristo Antonio, pretore del mandamento di Gerace, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Rossano, coll'annuo stipendio di lire 3000.

Ragonese Rosario, giudice del tribunale civile e penale di Nicosia coll'incarico della istruzione dei processi penali, è, a sua domanda, dispensato dal detto incarico.

Cimino Giuseppe, giudice del tribunale civile e penale di Nicosia, è ivi incaricato della istruzione dei processi penali, con l'annua indennità di lire 400.

De Baggis Alfonso, pretore del mandamento di Fiumefreddo Bruzio, è tramutato al mandamento di Belvedere Marittimo.

Moglia Luigi, pretore del mandamento di Belvedere Marittimo, è tramutato al mandamento di Grimaldi.

Marabelli Vittorio, pretore del mandamento di Mileto, è tramutato al mandamento di Fiumefreddo Bruzio.

Graziani Francesco, pretore del mandamento di Scilla, è tramutato al mandamento di Mileto.

Melograni Giuseppe, pretore del mandamento di Fuscaldo, è tramutato al mandamento di Scilla.

Manessero Francesco, pretore del mandamento di Cerzeto, è tramutato al mandamento di Garessio.

Aparo Vincenzo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel 2° mandamento di Catania, pel triennio 1892-94.

Con ministeriali decreti del 22 giugno 1893:

Belloni Giuseppe, uditore giudiziario addetto alla Regia procura presso il tribunale di Firenze, è applicato alla procura generale presso la corte d'appello di Firenze.

Albino Emilio, uditore alla procura del Re in Campobasso, è destinato al tribunale civile e penale di Campobasso.

E' accettata la volontaria rinunzia presentata da Mazzolani Francesco, alla nomina di uditore, conferitagli con decreto ministeriale 12 aprile 1893.

E' promosso dalla 2ª alla 1ª categoria, con l'annuo stipendio di lire 9000 dal 1° giugno 1893:

Surrentino d'Afflitto comm. Nicola, presidente di sezione della corte d'appello di Trani.

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria, con l'annuo stipendio di lire 5000 dal 1° maggio 1893:

Novati Tullio, presidente del tribunale civile e penale di Reggio Emilia;

Turchetti Carlambrogio, presidente del tribunale civile e penale di Firenze.

E' promosso dalla 2ª alla 1ª categoria, con l'annuo stipendio di lire 5000 dal 1° giugno 1893:

Colombo Cesare, presidente del tribunale civile e penale di Legnago.

E' promosso dalla 2ª alla 1ª categoria, con l'annuo stipendio di lire 3500 dal 1° marzo 1893:

Avenati-Bassi Carlo, giudice del tribunale civile e penale di Ivrea.

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria, con l'anno stipendio di lire 3500 dal 1° giugno 1893:

Falconi Vincenzo, giudice del tribunale civile e penale di Roma;

Ciccarelli Francesco, giudice del tribunale civile e penale di Termini Imerese.

E' promosso dalla 2ª alla 1ª categoria, con l'annuo stipendio di lire 5000 dal primo giugno 1893:

Crippa Giunio Bruto, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Biella.

E' concesso l'aumento del decimo in lire 700, sull'attuale stipendio di lire 7000, dal 1° maggio 1893, al signor:

Bonafini cav. Giulio Cesare, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Roma.

E' concesso l'aumento del decimo in lire 600, sull'attuale stipendio di lire 6000, dal 1° giugno 1893 al signor:

Gregori cav. Giacomo, consigliere della Corte di appello di Parma.

E' concesso l'aumento di lire 100, sull'attuale stipendio di lire 3500, dal 1° maggio 1893, ai signori:

Leone Francesco Paolo, giudice del tribunale civile e penale di Termini Imerese;

Sessa Ettore, giudice del tribunale civile e penale di Milano;

Bronzini Antonio, giudice del tribunale civile e penale di Venezia.

E' concesso l'aumento del decimo in lire 300, sull'attuale stipendio di lire 3000, dal 1° giugno 1893, al signor:

Mariani Angelo, giudice del tribunale civile e penale di Oneglia.

Con Regi decreti del 25 giugno 1893:

Coletti Francesco, presidente del tribunale civile e penale di Spoleto, è tramutato a Modena, col suo consenso.

Adami Giuseppe, presidente del tribunale civile e penale di Voghera, è tramutato a Torino, a sua domanda.

Morisani Antonio, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Ariano, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Melfi, con lo stipendio di lire 4000.

Landolfi Michele di Mario, presidente del tribunale civile e penale di Chieti, è tramutato a Cassino, a sua domanda.

Ponzi Rocco, presidente del tribunale civile e penale di Rocca S. Casciano, è tramutato a Castrovillari, a sua domanda.

Pellegrinetti Angelo, presidente del tribunale civile e penale di Montepulciano, è tramutato a Lucca, a sua domanda.

Riccobono Filippo, presidente del tribunale civile e penale di Modica, è tramutato a Termini Imerese, a sua domanda.

Fania Domenico Antonio, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Cuneo, in aspettativa per infermità a tutto giugno 1893 è richiamato in servizio dal 1° luglio 1893 ed è nominato presidente del tribunale civile e penale di Chieti, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Peyrani Giovanni, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Bozzolo, è tramutato a Cuneo.

Macola cav. Ettore, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Spoleto, è tramutato a Rovigo.

Mazzetti cav. Giacinto, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Urbino, è tramutato ad Ariano.

Roberti cav. Giovanni, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Reggio Calabria, è tramutato a Salerno.

Gioia Luigi, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Avellino, è nominato procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Spoleto, con l'annuo stipendio di lire 4000.

De Capitani Enea, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Venezia, è nominato procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Bozzolo, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Desenzani Lorenzo, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Brescia, è nominato procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Urbino, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Pittoni Vincenzo, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Venezia, è nominato procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Castiglione delle Stiviere, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Mazzola Enrico, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Napoli, è nominato procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Pavia, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Lanzetta cav. Federico, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Lagonegro, applicato al Ministero di grazia e giustizia e dei culti, come vice segretario della commissione consultiva, è nominato procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Salò con l'annuo stipendio di lire 4000 continuando nell'attuale applicazione.

Russo Onesto cav. Michele, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Termini Imerese, è nominato reggente il posto di procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Termini Imerese, con l'annuo stipendio di lire 3800.

Tunesi Enrico, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Sciacca, è tramutato a Termini Imerese.

Tola Gaspare, sostituto procuratore del Re in aspettativa per infermità a tutto il 15 aprile 1893, è confermato in aspettativa per gli stessi motivi di salute per mesi sei dal 16 aprile 1893, con l'assegno in ragione di annue lire 1666,66.

Albasini Giovanni, vice presidente del tribunale civile e penale di Milano, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Lodi, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Stea Baldassare, vice presidente del tribunale civile e penale di Trani, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Rocca San Casciano, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Colella Raffaele, giudice del tribunale civile e penale di Napoli, con titolo e grado di vice presidente di tribunale, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Montepulciano, con l'annuo stipendio di lire 4000.

De Vecchi Giuseppe, vice presidente del tribunale civile e penale di Napoli, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Spoleto, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Jorio Domenico, vice presidente del tribunale civile e penale di Avellino, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Volterra, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Giongo Alberto, vice presidente del tribunale civile e penale di Roma, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Acqui, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Cecchini Elpidio, vice presidente del tribunale civile e penale di Verona, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Conegliano, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Mercuri Girio, vice presidente del tribunale civile e penale di Lanciano, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Voghera, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Toscano Lanzafame Alfio, vice presidente del tribunale civile e penale di Potenza, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Modica, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Lappone Francesco, vice presidente del tribunale civile e penale di Santa Maria Capua Vetere, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Forlì, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Bardeloni Giacomo, vice presidente del tribunale civile e penale di Salerno, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Alba, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Biancuzzi Domenico, vice presidente del tribunale civile e penale di Palermo, è nominato presidente del tribunale di Girgenti, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Semmola Nicola, vice presidente del tribunale civile e penale di Napoli, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Pesaro, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Martinelli Cesore, vice presidente del tribunale civile e penale di Roma, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Casale, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Uberti Giovanni, vice presidente del tribunale civile e penale di Torino, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Mondovì, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Rinaldi Rodolfo, vice presidente del tribunale civile e penale di Catanzaro, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Ivrea, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Vescovi Domenico, vice presidente del tribunale civile e penale di Messina, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Biella, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Barraja Giovanni, giudice del tribunale civile e penale di Grosseto, incaricato dell'istruzione dei processi penali, è tramutato a Monteleone senza il detto incarico.

Setti Luciano, giudice del tribunale civile e penale di Bobbio, è collocato a riposo, a sua domanda, nei termini dell'articolo 1°, lettera *b*, della legge 14 aprile 1864 n. 1731, dal 1° luglio 1893, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di vice presidente di tribunale.

Basevi Lazzaro, pretore del 2° mandamento di Firenze, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Grosseto, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Della Monica Antonio, aggiunto giudiziario presso la R. procura de tribunale civile e penale di Reggio Emilia, è tramutato al tribunale civile e penale di Livorno.

Frassinetti Adolfo, aggiunto giudiziario, presso la Regia procura del tribunale civile e penale di Chiavari, è tramutato al tribunale civile e penale di Milano.

Casamassima Francesco, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Mistretta, è tramutato al tribunale civile e penale di Termini Imerese.

Civiletti Michelangelo, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Palermo, è tramutato al tribunale civile e penale di Firenze.

Del Vecchio Pietro, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Trapani, è tramutato al tribunale civile e penale di Taranto.

Errante Francesco-Umberto, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Catania, è tramutato alla Regia procura del tribunale civile e penale di Palermo.

Sivilla Antonio, aggiunto giudiziario presso la Regia procura del tribunale civile e penale di Trapani, in aspettativa, è richiamato in servizio dal 16 giugno 1893, ed è tramutato al tribunale civile e penale di Potenza con lo stipendio di lire 2000.

Carlucci Camillo, aggiunto giudiziario presso la Regia procura del tribunale civile e penale di Forlì, è tramutato alla Regia procura del tribunale civile e penale di Rieti.

Drago Cesare Valerio, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Pinerolo, è tramutato alla Regia procura del tribunale civile e penale di Torino.

Sansone Edoardo, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e pe-

nale di Sciacca, è tramutato alla Regia procura del tribunale civile e penale di Lecce.

Fano Umberto, aggiunto giudiziario presso la Regia procura del tribunale civile e penale di Ravenna, è tramutato alla Regia procura del tribunale civile e penale di Modena.

Marini Carlo, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Oristano, è tramutato alla Regia procura del tribunale civile e penale di Cagliari.

Natta Giuseppe, aggiunto giudiziario presso la Regia procura del tribunale civile e penale di Pallanza, è tramutato alla Regia procura del tribunale civile e penale di Chiavari.

Sorrentino Alberto, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Cassino, è tramutato al tribunale civile e penale di Napoli.

Martinelli Giuseppe, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Santa Maria Capua Vetere, è tramutato al tribunale civile e penale di Napoli.

Li Donni Carmelo, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Catania, è tramutato alla Regia procura del tribunale civile e penale di Palermo.

Iannitti Francesco, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Frosinone, è tramutato al tribunale civile e penale di Santa Maria Capua Vetere.

Polloni Cesare, aggiunto giudiziario presso la Regia procura del tribunale civile e penale di Bari, è tramutato al tribunale civile e penale di Frosinone.

Epifania Gennaro, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale civile e penale di Matera, è tramutato alla R. procura del tribunale civile e penale di Bari.

Padoa Amedeo, uditore giudiziario alla Regia procura del tribunale civile e penale di Bologna, avente i requisiti di legge, è nominato aggiunto giudiziario presso la Regia procura del tribunale civile e penale di Forlì, con l'annuo stipendio di lire 2000, nei termini del § 2° del Regio decreto 13 luglio 1882 numero 922 (serie 3ª).

Ledda Francesco, uditore giudiziario, applicato al tribunale civile e penale di Cagliari, avente i requisiti di legge, è nominato aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Oristano, coll'annuo stipendio di lire 2000.

Masucci Teodoro, uditore giudiziario applicato alla Regia procura del tribunale civile e penale di Napoli, avente i requisiti di legge, è nominato aggiunto giudiziario presso la Regia procura del tribunale civile e penale di Matera, coll'annuo stipendio di lire 2000.

Ajello Andrea, uditore giudiziario, destinato ad esercitare le funzioni di vice-pretore al mandamento 8° di Napoli, avente i requisiti di legge, è nominato aggiunto giudiziario presso la Regia procura del tribunale civile e penale di Pisa, con l'annuo stipendio di lire 2000.

Ponteri Pericle, uditore giudiziario, in temporanea missione di vice-pretore al mandamento di Carrara, con la mensile indennità di lire 100, avente i requisiti di legge, è nominato aggiunto giudiziario al tribunale civile e penale di Mondovì con l'annuo stipendio di lire 2000.

Martinelli Pietro, uditore giudiziario applicato alla corte d'appello di Napoli, avente i requisiti di legge, è nominato aggiunto giudiziario presso la Regia procura del tribunale civile e penale di Trapani, con l'annuo stipendio di lire 2000.

De Martino Raffaele, uditore giudiziario, destinato ad esercitare le funzioni di vice-pretore alla 2ª pretura urbana di Napoli, avente i requisiti di legge, è nominato aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Cassino, con l'annuo stipendio di lire 2000.

Revelli Enrico, uditore destinato in temporanea missione di vice-pretore alla pretura urbana di Roma, con la mensile indennità di lire 100, avente i requisiti di legge, è nominato aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Massa, con l'annuo stipendio di lire 2000.

Salviati Umberto, uditore giudiziario, applicato alla procura generale presso la Corte d'appello di Venezia, avente i requisiti di legge, è nominato aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Udine, con l'annuo stipendio di lire 2000.

Nardi-Dei Flaminio, uditore giudiziario applicato al Ministero di grazia e giustizia e dei culti, avente i requisiti di legge, è nominato aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Lucera, con l'annuo stipendio di lire 2000, continuando nella stessa applicazione.

Manfredi Edoardo, uditore giudiziario, destinato ad esercitare le funzioni di vice-pretore al 1° mandamento di Casale, avente i requisiti di legge, è nominato aggiunto giudiziario presso la Regia procura del tribunale civile e penale di Alba, con l'annuo stipendio di lire 2000

De Rosa Raffaele, uditore giudiziario, applicato alla procura generale presso la Corte d'appello di Napoli, avente i requisiti di legge, è nominato aggiunto giudiziario presso la Regia procura del tribunale civile e penale di Reggio Emilia, con l'annuo stipendio di lire 2000.

Baldi Cesare, uditore vice-pretore del 7° mandamento di Torino, avente i requisiti di legge, è nominato aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Forlì, con l'annuo stipendio di lire 2000.

D'Ancona Raffaele, uditore giudiziario applicato alla Regia avvocatura erariale in Firenze, avente i requisiti di legge, è nominato aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Oristano, con l'annuo stipendio di lire 2000.

Botto-Micca Cesare, uditore vice pretore del 1° mandamento di Torino, avente i requisiti di legge, è nominato aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Biella, con l'annuo stipendio di lire 2000.

Marchetti di Muriaglio Guido, uditore vice pretore del 1° mandamento di Torino, avente i requisiti di legge, è nominato aggiunto giudiziario presso la Regia procura del tribunale civile e penale di Pinerolo, con l'annuo stipendio di lire 2000.

Zanardelli Giovanni, uditore giudiziario destinato in temporanea missione di vice pretore al 3° mandamento di Roma, con la mensile indennità di lire 100, avente i requisiti di legge, è nominato aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Catania, con l'annuo stipendio di lire 2000.

Cicogna Pasquale, uditore giudiziario, applicato alla procura generale presso la corte d'appello di Napoli, avente i requisiti di legge, è nominato aggiunto giudiziario presso la Regia procura del tribunale civile e penale di Siena, con l'annuo stipendio di lire 2000.

Belli Bellino, uditore giudiziario applicato al tribunale civile e penale di Ancona, avente i requisiti di legge, è nominato aggiunto giudiziario presso la Regia procura del tribunale civile e penale di Urbino, con l'annuo stipendio di lire 2000.

Maffei Giovanni Leonardo, uditore giudiziario applicato alla Regia procura del tribunale civile e penale di Napoli, avente i requisiti di legge, è nominato aggiunto giudiziario presso la Regia procura del tribunale civile e penale di Lecce, con l'annuo stipendio di lire 2000.

Muggia Leopoldo, uditore giudiziario, in temporanea missione di vice-pretore alla pretura urbana di Venezia, con la mensile indennità di lire 100, avente i requisiti di legge, è nominato aggiunto giudiziario presso la Regia procura del tribunale civile e penale di Ravenna, con l'annuo stipendio di lire 2000

Saccarelli Camillo, uditore vice-pretore del 7° mandamento di Torino, avente i requisiti di legge, è nominato aggiunto giudiziario presso la Regia procura del tribunale civile e penale di Pallanza, con l'annuo stipendio di lire 2000.

Bossa Gaetano, uditore giudiziario, applicato alla procura generale presso la corte d'appello di Napoli, avente i requisiti di legge, è nominato aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Girgenti, con l'annuo stipendio di lire 2000.

Sangiorgio Nicolò, uditore giudiziario, applicato alla procura generale presso la corte d'appello di Catania, avente i requisiti di legge, è nominato aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Sciacca, con l'annuo stipendio di lire 2000.

Mancinelli Gaetano, uditore giudiziario applicato al tribunale civile e penale di Potenza, avente i requisiti di legge, è nominato aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Palmi, con l'annuo stipendio di lire 2000.

Cimmino Carmine, uditore vice pretore dell'XI mandamento di Napoli, avente i requisiti di legge, è nominato aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Genova, con l'annuo stipendio di lire 2000.

Sillani Arturo, uditore giudiziario, applicato al Ministero di grazia e giustizia e dei culti, avente i requisiti di legge, è nominato aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Perugia, con l'annuo stipendio di lire 2000, continuando nella stessa applicazione.

Mello Luigi Domenico, uditore vice pretore del mandamento di Torino, avente i requisiti di legge, è nominato aggiunto giudiziario presso la Regia procura del tribunale civile e penale di Patti, con l'annuo stipendio di lire 2000.

Messa Gian Carlo, uditore giudiziario, in temporanea missione di vice pretore al mandamento d'Imola, con la mensile indennità di lire 100, avente i requisiti di legge, è nominato aggiunto giudiziario al tribunale civile e penale di Patti, con l'annuo stipendio di lire 2000.

Speciale Rosario, uditore giudiziario, applicato alla Regia procura del tribunale civile e penale di Palermo, avente i requisiti di legge, è nominato aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Nuoro, con l'annuo stipendio di lire 2000.

Bellegrandi Ferruccio, pretore già titolare del mandamento di Vimercate, in aspettativa per motivi di salute, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima per altri tre mesi dal 1° luglio 1893, con l'assegno del terzo dello stipendio, lasciandosi per lui vacante il mandamento di Santa Margherita di Belice.

Canepa Giuliano, pretore già titolare del mandamento di Sesto Godano, in aspettativa per motivi di famiglia, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima per altri due mesi, dal 16 giugno 1893, continuandosi a lasciare per lui vacante il mandamento di Rose.

Viarardi di Villanova Gaetano, pretore nel mandamento di Ceres, è collocato a riposo, a sua domanda, dal 1° luglio 1893, ai termini dell'art. 1 lett. *b* della legge 14 aprile 1864 n. 1731, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di giudice di tribunale.

Larizza Bruna, uditore applicato alla procura del Re presso il tribunale civile e penale di Reggio Calabria, avente i requisiti di legge, è destinato ad esercitare le funzioni di vice-pretore nel mandamento di Scigliano.

Rossi Alfonso, già vice pretore del mandamento di Macerata Feltria, è nominato vice pretore dello stesso mandamento di Macerata Feltria, pel triennio 1892-94;

Sono accettate le dimissioni presentate:

da Torriani Pietro, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Rapallo;

da Apolloni Nicola, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Anagni;

da Cassini Giovanni Maria, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Taggia;

da Castelli Vito, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Mazzara del Vallo, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di pretore.

Disposizioni *fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:*

Con Regi decreti del 22 giugno 1893:

Cariatore Carlo, cancelliere del tribunale civile e penale di Pallanza, è tramutato al tribunale civile e penale di Ivrea, a sua domanda.

Iappelli Achille, cancelliere della pretura di Atripalda, è tramutato alla pretura di Montemiletto, a sua domanda.

Gargano Nicola, cancelliere della pretura di Montemiletto, è tramutato alla pretura di Atripalda, a sua domanda.

Antodaro Gabriele, cancelliere della pretura di Latronico, in aspettativa per motivi di salute fino al 30 giugno 1893, è, in seguito di sua domanda, richiamato in servizio nella stessa pretura di Latronico, a decorrere dal 1° luglio 1893.

Quaranta Bernardino, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Aosta, è nominato reggente il posto di cancelliere della pretura di Verrès, coll'annuo stipendio di lire 1500.

Con decreto ministeriale del 22 giugno 1893:

Lanza Defendente, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte d'appello di Torino, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Aosta, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Con decreto ministeriale del 23 giugno 1893:

A Cominardi Alfonso, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Ravenna, è assegnato l'aumento del decimo in lire 200 sull'attuale stipendio di lire 2000, con decorrenza dal 1° giugno 1893.

Con decreti ministeriali del 24 guigno 1893:

Biondi Ferdinando, cancelliere della pretura di Cantalupo nel Sannio, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere del tribunale civile e penale di Larino, coll'attuale stipendio di lire 1600.

Borghesi Pompilio, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Ancona, è nominato vice cancelliere dello stesso tribunale di Ancona, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Rendi Giuseppe, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Gerace, in aspettativa per motivi di famiglia fino al 30 giugno 1893, è, in seguito di sua domanda, richiamato in servizio nello stesso tribunale di Gerace, a decorrere dal 1° luglio 1893.

Con Regi decreti del 25 giugno 1893:

Cossu Giovanni Maria, cancelliere del tribunale civile e penale di Cagliari, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo per avanzata età ed anzianità di servizio, ai termini dell'art. 1, lett. *a*, della legge 14 aprile 1864 n. 1731, con decorrenza dal 16 luglio 1893, e gli è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di corte d'appello.

Gasperini Raffaello, cancelliere della pretura di Gavorrano, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo per comprovata infermità, ai termini dell'art. 1°, lett *b*, della legge 14 aprile 1864 n. 1831, con decorrenza dal 16 luglio 1893.

Milia Efisio, cancelliere del tribunale civile e penale di Nuoro, è tramutato al tribunale civile e penale di Cagliari, a sua domanda.

Marcello Giovanni Antonio sostituto segretario della procura generale presso la corte d'appello, di Cagliari, è nominato cancelliere del tribunale civile e penale di Nuoro, coll'annuo stipendio di lire 3000.

Maggi Ulisse, cancelliere, già titolare della pretura di Soriano nel Cimino, in aspettativa per motivi di salute e pel quale fu lasciato vacante il posto alla pretura di Terracina, è, in seguito di sua domanda, richiamato in servizio a decorrere dal 1° luglio 1893 ed è tramutato alla pretura di Campagnano.

Santalucia Vincenzo, cancelliere della pretura di Tolve, in aspettativa per motivi di salute fino al 15 giugno 1893, è, in seguito di sua domanda, richiamato in servizio nella stessa pretura di Tolve, a decorrere dal 16 giugno 1893.

Stavorengo Giacinto, cancelliere in disponibilità della soppressa pretura del 3° mandamento di Bologna, applicato alla cancelleria della Corte d'appello in detta città, è tramutato alla 3ª pretura di Milano, cessando dall'applicazione.

Con decreto ministeriale del 26 giugno 1893:

Fiorani Giovanni, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Grosseto, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo per comprovata infermità, ai termini dell'art. 1° lettera *a*, della legge 14 aprile 1864 n. 1731, con decorrenza dal 16 luglio 1893.

Con decreti ministeriali del 27 giugno 1893:

Mezzetti Federico, vice cancelliere della pretura di San Giovanni in Persiceto, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Ancona, con l'attuale stipendio di lire 1430.

Di Bene Alessandro, vice cancelliere della pretura di Portoferraio, è tramutato alla pretura di San Giovanni in Persiceto, a sua domanda.

Rispoli Alessandro, vice cancelliere della 1ª pretura urbana di Napoli, è tramutato alla pretura di Procida.

Romano Vincenzo, vice cancelliere della pretura di Procida, è tramutato alla 1ª pretura urbana di Napoli.

Pantanelli Antonio, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte d'appello di Aquila, è nominato vice cancelliere della pretura di Portoferraio, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Disposizioni *fatte nel personale dei notari:*

Con decreti ministeriali del 22 giugno 1893:

È concessa:

al notaro Comuzzo Luigi, una proroga sino a tutto il 26 settembre p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Udine;

al notaro Colombatti Marco, una proroga sino a tutto il 26 dicembre p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Pasiano.

Con Regi decreti del 25 giugno 1893:

Bonini Francesco, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Rivarolo Ligure, distretto di Genova.

Cassanello Paolo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Isola del Cantone, distretto di Genova.

Risso Giovan Battista, notaro residente nel comune di Sori, distretto di Genova, è traslocato nel comune di Nervi, stesso distretto.

Camogliino Luigi, notaro residente nel comune di Camogli, distretto di Genova, è traslocato nel comune di Quarto al Mare, stesso distretto.

Gazzo Francesco, notaro residente nel comune di Busalla, distretto di Genova, è traslocato nel comune di Sestri Ponente, stesso distretto.

Oliva Carlo, notaro residente nel comune di Santa Maria Ligure, distretto di Genova, è traslocato nel comune di Rossiglione, stesso distretto.

Massaroli Ugo, notaro residente nel comune di Venezia, capoluogo di distretto, è traslocato nel comune di Verolavecchia, distretto di Brescia.

Scopoli Gino, notaro residente nel comune di Verolavecchia, distretto di Brescia, è traslocato nel comune di Verona, capoluogo di distretto.

Buda Carmelo, notaro residente nel comune di Roccella Valdemone, distretto di Messina, è dispensato dall'ufficio di notaro in seguito a sua domanda.

MINISTERO DELL'INTERNO

Con R. decreto 29 giugno 1893, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata disciolta l'Amministrazione della Congregazione di carità di Pantelleria (Trapani), e ne venne affidata la gestione provvisoria alla Giunta municipale, a termini di legge.

DIREZIONE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Con R. decreto 2 luglio 1893 furono accettate le dimissioni rassegnate dal prof. Vincenzo De Giaxa, dalla carica di membro del Consiglio provinciale sanitario di Napoli.

Con R. decreto 2 luglio 1893 il prof. Bianchi Leonardo, medico-chirurgo, deputato al Parlamento, fu nominato membro del Consiglio provinciale sanitario di Napoli.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIVISIONE I — SEZIONE II — SOTTO SEGRETARIATO DI STATO

Trasferimento di privativa industriale.

Con contratto di cessione a rogito del notaio Patellani, sottoscritto a Milano in data 28 dicembre 1890 e registrato a Milano il 13 gennaio 1891 vol. 501, fog. 175 n. 8337, col pagamento di L. 54,80 il sig. *Mascarello* Giulio fu Efisio a Milano, ha ceduto e trasferito al sig. *Luzzatto* Cesare fu Isacco a Milano, tutti i diritti che gli competono in forza dell'attestato di privativa industriale al medesimo rilasciato il 29 aprile 1890, vol. 53, n. 338, per anni tre a datare dal 30 giugno 1890, pel trovato dal titolo: « Geoline lubrificante conservatrice e preservatrice della ruggine dei metalli e conservatrice delle cuoia » colla clausola espressa che tale trasferimento non può estendere i suoi effetti oltre il periodo di dieci anni a datare dal 28 dicembre 1890 a termine del citato contratto.

Il contratto di cessione, presentato alla Prefettura di Milano, il 3 giugno 1893, fu, per gli effetti di cui all'art. 46 della legge 30 ottobre 1859 n. 3731, registrato presso l'Ufficio speciale della proprietà industriale al n. 1248 del registro trasferimenti.

Roma, addì 30 giugno 1893.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
G. FADIGA.

Con atto di cessione in forma di scrittura privata, sottoscritto a Vienna il 1° maggio 1893, e registrato a Torino in data 6 giugno 1893, al n. 11384, vol. 63, atti privati, col pagamenro di L. 2.40, i signori *Ritter von Gunesch Rudolf* a Vienna e *Beurle* Christian a Währing (Austria), hanno interamente ceduto e trasferito senza alcuna riserva ai signori *Seeliger* Bruno e *Hagyi Ristic* Stefan a Vienna, tutti i diritti che loro competono in forza dell'attestato di privativa industriale ai medesimi rilasciato il 24 giugno 1891, vol. 58, n. 302, per anni sei a datare dal 31 marzo 1891, pel trovato dal titolo: « *Procédé de conservation des graines fouragères avec réduction simultanée, la plus grande possible, de leur volume* » (Sentito il parere del Consiglio superiore di Sanità).

L'atto di cessione, presentato alla Prefettura di Torino, il 7 giugno 1893, fu, per gli effetti di cui all'art. 46 della legge 30 ottobre 1859 n. 3731, registrato presso l'ufficio speciale della proprietà industriale al n. 1249 del registro trasferimenti.

Roma, addì 30 giugno 1893.

Il Direttore capo della Iª Divisione
G. FADIGA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Si notifica che nel giorno di giovedì 20 luglio corrente e nei giorni feriali successivi, alle nove antimeridiane, in una delle sale a pianterreno di questa Direzione Generale, nella sua sede in Roma, via Goito (palazzo del Ministero delle Finanze e del Tesoro), con accesso al pubblico, si procederà alla ventinovesima annuale estrazione a sorte delle Obbligazioni create coi chirografi pontifici 18 aprile 1860 e 26 marzo 1864, nella quantità seguente, stabilita dalla relativa tabella d'ammortamento:

N. 1745 da L. 1000 di capitale
N. 1107 » 500 id.
N. 3582 » 100 id.
N. 6434

Si procederà inoltre all'abbruciamento delle mezze parti delle Obbligazioni comprese in precedenti estrazioni e rimborsate dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1892.

Le obbligazioni da abbruciarsi ascendono alla quantità di n. 5016.

Con successiva notificanza saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni estratte.

Roma, 5 luglio 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: nn. 970169 e 970170 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 50 annue ciascuna, al nome di Foglio Luigi fu Paolo, domiciliato in Mondovì (Cuneo), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Foglio *Lorenzo, detto Luigi*, fu Paolo, domiciliato come sopra, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 5 luglio 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: N 77875 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per lire 100, al nome di Giusta Carlo *fu Giovanni Battista*, con vincolo di usufrutto a favore di *Gianoglio* Marietta ved. nata *Riovallo* fu Antonio, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Giusta Carlo fu *Sebastiano*, con vincolo di usufrutto a favore di *Gianoglio* Marietta vedova nata *Reovalle* fu Antonio, veri proprietario ed usufruttuario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 6 luglio 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: n. 899526 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 1495 al nome di Chialva Antonietta fu avvocato Francesco, minore sotto la tutela dell'avo materno Marchisio cavaliere Giuseppe Filiberto, domiciliata in Cuneo fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico mentrechè doveva invece intestarsi a Chialva Maria-Antonietta fu avvocato Francesco ecc., ecc. vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 23 giugno 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per 0[0, cioè: N. 1011021 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 2500, al nome di Pagliuzzi Elena fu Filiberto moglie di Bocca Emilio fu Giuseppe, domiciliata in Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pagliuzzi Carolina-Emilia-Margherita fu Filiberto ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 23 giugno 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 226842 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale (corrispondente al N. 43902 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 45 al nome di Petti Giuseppe fu Bernardino domiciliato in Napoli (con annotazione d'ipoteca), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Petti Giuseppe fu Berardino, domiciliato in Napoli, ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 giugno 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 770989 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 50, al nome di Tossini Pellegrina di Vincenzo, moglie di Stella Giovanni Battista, con vincolo di usufrutto congiuntamente a favore della titolare e dei suoi figli minori Stella Maria, Fulgenzio e Carlotta di Giovanni Battista, fu così vincolata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico mentrechè doveva invece vincolarsi di usufrutto a favore della titolare e dei suoi figli minori Stella Maria, Giuseppe Fulgenzio, e Carlotta di Giovanni Battista, veri usufruttuari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detto vincolo nel modo richiesto.

Roma, il 9 giugno 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cio n. 808575 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per lire 75, al nome di Vajo Bartolomeo del vivente Girolamo, minore, sotto la patria potestà del padre, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pub-

blico, mentrechè doveva invece intestarsi a Vajo Giuseppe del vivente Gerolamo, ecc. (come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 10 giugno 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0 cioè: n. 833191 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 150, al nome di Fogliano Felice, Angelo, *Elisa*, Camilla, Emilia, Ernesta e Quinta fu Antonio, minori, sotto la patria potestà della loro madre Maggia Giuseppina fu Luigi vedova Fogliano, domiciliata a Sordevolo (Novara), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Fogliano Felice, Angelo, *Felicita Elisa* Camillo, Emilia, Ernesta e Quinta fu Antonio, minori, ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 10 giugno 1883.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D' INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0 cioè: N. 675731 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 55, al nome di Franza Mariannina fu Giovanni, minore, sotto la tutela di Pizzillo Giuseppe, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Di Franza Marianna fu Giovanni, minore ecc. (come sopra) vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 13 giugno 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D' INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 791205 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale per L. 3600 al nome di Philipson Guglielmo di Alessandro, minore sotto la patria potestà vincolata di usufrutto condizionato a favore del padre del titolare,

N. 791208 per L. 3840, e
N. 791209 per L. 1525,

queste ultime due intestate e vincolate come la prima, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito Pubblico mentrechè dovevano invece intestarsi a Philipson Beniamino-Guglielmo di Alessandro, minore ecc. (come sopra), vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 13 giugno 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 735541 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 20, al nome di Pinasco Alfredo, Orfeo ed Ettore del vivente Pietro, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Genova, e vincolata per l'usufrutto vitalizio a favore di Pinasco Pietro fu Luca, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione generale del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pinasco Luigi-Carlo Alfredo, Orfeo ed Ettore del vivente Pietro, minori, ecc..... veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto

Roma, il 13 giugno 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: N 343769 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale (corrispondente al N. 160829 della soppressa Direzione di Napoli), per L. 13060, al nome di *Gentile* Maria fu Giacomo moglie di Emilio Gentile, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Ogle* Maria fu Giacomo, moglie di Gentile Emilio, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 13 giugno 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè n. 798483 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale. per L. 1280, al nome di Ruinard de Brimont contessa Maria Marta fu Arturo, moglie del conte Sallier de la Tour di Cordon Carlo, domiciliata in Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Ruinart de Brimont contessa Maria Marta fu Giovanni Arturo, moglie del conte Carlo Sallier de la Tour marchese di Cordon, domiciliata in Torino, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 10 giugno 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

(2ª *pubblicazione*).

Avviso.

È stato presentato per rinnovazione il certificato Consolidato 5 0[0 dell'annua rendita di L. 800, n. 879554, al nome di Tango Eleonora di Vincenzo, moglie di Cesare Tallone, domiciliata in Bergamo.

A tergo di questo certificato è stato applicato sulle due facciate un foglio di carta bianca.

Non essendo esclusa la possibilità che sotto tale foglio esistesse qualche disposizione per cui fossero interessati i terzi.

Ai termini degli articoli 60 e 72 del regolamento 8 ottobre 1870 n. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non siansi notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla chiesta rinnovazione del certificato, consegnandolo a chi di ragione.

Roma, 23 giugno 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

CONCORSI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 5 luglio 1882 n. 874 (serie 3ª) e 15 giugno 1893 n. 294;

Visto il regolamento approvato con Regio decreto 18 luglio 1889 n. 6328, serie 3ª;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per esame a n. 10 posti d'ingegnere allievo nel R. Corpo del Genio civile, con l'annuo stipendio di lire duemila.

Gli esami avranno luogo in Roma ed incominceranno il 18 settembre p. v.

I concorrenti dichiarati idonei, dopo i primi dieci, potranno essere nominati ai posti che si renderanno vacanti entro l'anno corrente, purchè abbiano riportato complessivamente un numero di punti non inferiore a 224 sul massimo di 320.

Art. 2.

Fra coloro che, in seguito all'esame di cui all'articolo 1°, saranno nominati ingegneri allievi, uno sarà destinato a perfezionarsi nell'architettura in un Istituto od Accademia di belle arti del Regno ed un altro a compiere studi pratici di perfezionamento all'estero.

Art. 3.

Chiunque intenda sottoporsi alla prova degli esami dovrà, non più tardi del 25 agosto p. v., presentarne domanda al Segretariato generale del Ministero dei lavori pubblici, su carta da bollo da una lira, unendovi i seguenti certificati in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato del Sindaco del comune di origine, od atto di notorietà, da cui risulti che il concorrente è cittadino italiano;

b) atto di nascita, comprovante che non ha oltrepassato il 32° anno d'età alla data del presente decreto.

Per gli impiegati straordinari, in servizio del Ministero dei lavori pubblici da più di tre anni, il limite di età per essere ammessi al concorso rimane fissato a 45 anni, giusta l'art. 51 della suaccennata legge 15 giugno 1893;

c) certificato di moralità rilasciato dal Sindaco del comune di attuale residenza;

d) certificato di penalità rilasciato dal Tribunale civile e penale del luogo di nascita;

e) la prova di aver adempiuto alle prescrizioni della legge sulla leva;

f) il certificato medico legalizzato, di costituzione fisica robusta ed esente da imperfezioni;

g) il diploma d'ingegnere civile, rilasciato da una Scuola di applicazione per gli ingegneri o di un Istituto tecnico superiore del Regno;

h) gli attestati speciali degli esami sostenuti presso le Università e presso le Scuole od Istituti sopraindicati; le prove degli studi diversi computi e dei lavori già eseguiti;

i) un breve cenno della pratica fatta e dei progetti studiati, delle memorie scritte ed ogni altra notizia che ritenga opportuna per far conoscere le sue speciali attitudini.

Oltre i predetti documenti, possono essere anche presentati dei disegni di costruzione, purchè siano firmati dai professori e vidimati dal direttore della Scuola d'applicazione o dello Istituto tecnico dal quale è uscito il concorrente.

I certificati di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *h*) ed *i*) dovranno essere stesi su carta bollata da L. 0,50 e quelli di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno inoltre essere di data non anteriore di due mesi al 25 agosto p. v.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio eletto dal concorrente per le comunicazioni da farsi dal Ministero.

Art. 4.

Gl'ingegneri, che aspirano ad essere mandati all'estero per studi di perfezionamento, debbono dichiararlo nella loro domanda, indicandovi le lingue straniere che conoscono, i rami speciali, i luoghi e gli stabilimenti nei quali essi preferirebbero compiere quegli studi pratici.

Eguale dichiarazione dovrà essere fatta da coloro che aspirano ad un posto di perfezionamento nell'architettura.

Art. 5.

Verranno assolutamente respinte le domande di coloro che siansi già presentati infruttuosamente per due volte all'esame di concorso (articolo 33 della legge 5 luglio 1882 n. 874), nonchè quelle che perverranno al Ministero oltre il termine suindicato o saranno mancanti di alcuno dei documenti prescritti.

Art. 6.

Spirato il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai candidati, la cui domanda sia stata riconosciuta regolare, l'invito a presentarsi agli esami.

Art. 7.

Gli esami sono scritti ed orali e si svolgono sulle seguenti materie:

1. *Strade ordinarie.* — Tracciamento, redazione di progetti e costruzione di strade nazionali, provinciali e comunali. — Manutenzione, rettificazioni e ricostruzioni relative.

2. *Strade ferrate.* — Tracciamento, redazione dei progetti e costruzione del piano stradale, delle gallerie e delle stazioni. — Armamento. — Materiale fisso e mobile. — Parte tecnica dell'esercizio. — Manutenzione.

3. *Ponti.* — Redazione di progetti per ponti in legname, in muratura ed in ferro, per strade ordinarie e ferrovie, calcoli statici, fondazione ed esecuzione di tali manufatti.

4. *Opere idrauliche.* — Lavori fluviali, canali d'irrigazione, di navigazione, ed industriali. — Derivazione e distribuzione di acque potabili. — Canalizzazione delle città. — Bonifiche. — Opere marittime. — Fari.

5. *Architettura.* — Costruzioni civili e rurali, riscaldamento ed illuminazione degli edifizi. — Redazione dei progetti, calcoli statistici, esecuzione delle opere. — Diversi stili di architettura.

6. *Fisica tecnica.* — Nozioni fondamentali sul calore e sulla combustione; forni, illuminazione a gas. — Nozioni di elettro-tecnica, telegrafi, telefoni, luce elettrica.

7. *Macchine.* — Nozioni fondamentali sulle macchine a vapore e sulle diverse macchine che si usano nella costruzione delle opere architettoniche, stradali, ferroviarie ed idrauliche; avvertenze sull'uso delle macchine.

8. *Leggi e Regolamenti* sul servizio delle opere pubbliche.

Art. 8.

L'esame scritto, sulle materie di cui all'articolo precedente, consiste nell'esecuzione di due progetti sui temi dati dalla Commissione, i quali saranno principalmente d'indole pratica.

Per la redazione completa di ciascun progetto sono assegnati due giorni: nel primo i concorrenti devono risolvere il tema proposto e consegnare la risoluzione con schizzi quotati dai relativi disegni; nel secondo giorno essi eseguiscono i disegni regolari dell'opera in conformità alla relazione ed agli schizzi presentati nel giorno antecedente e che vengono loro restituiti a tale effetto.

Art. 9.

L'esame orale consiste in una conferenza tenuta dalla Commissione con ciascuno dei concorrenti intorno ai progetti da essi presentati, sulle materie affini e sulle leggi e sui regolamenti riguardanti il servizio delle opere pubbliche.

Art. 10.

Per ottenere il posto di perfezionamento all'estero il candidato dovrà:

1. aver ottenuto un posto d'ingegnere allievo riportando nell'esame almeno i quattro quinti dei punti (256);

2. provare, per mezzo di un esame in iscritto ed a voce, di saper leggere e scrivere correttamente in lingua francese, tedesca od inglese; una almeno delle quali tre lingue il candidato dovrà aver dichiarato di conoscere nella domanda di cui all'art. 4.

Art. 11.

Per conseguire il posto di perfezionamento per l'architettura, il candidato, oltre al posto d'ingegnere allievo, deve:

1° aver ottenuto negli esami dati presso la Scuola d'applicazione o presso l'Istituto tecnico superiore dal quale proviene, almeno i quattro quinti dei punti nel disegno di ornato e di architettura;

2° subire un esame speciale di architettura, consistente nella compilazione di un progetto contemporaneo. Per la compilazione di tale progetto sono assegnati due giorni.

Art. 12.

I modi in cui avranno luogo gli esami e gli effetti dei medesimi saranno regolati dalle disposizioni del titolo II, capi I e II del regolamento 18 luglio 1889 n. 6328 (serie 3ª).

Roma, addì 25 giugno 1893.

Il Ministro
GENALA.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Visti il R. decreto 9 settembre 1873 n. 1556, e la legge 15 giugno 1893;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per esami a cinque posti di vice segretario di 2ª classe nella Amministrazione centrale dei Lavori Pubblici, con l'annuo stipendio di L. 2000, nonchè a quegli altri che potranno rendersi vacanti nella stessa classe fino al 31 dicembre 1893.

Gli esami avranno luogo in Roma ed incominceranno il giorno 7 agosto p. v.

Art. 2.

Chiunque intenda sottoporsi alla prova degli esami deve, non più tardi del 20 luglio p. v., presentare al Segretariato generale del Ministero dei Lavori Pubblici la domanda in carta da bollo da L. 1 coi seguenti documenti, in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato del sindaco del comune d'origine, o atto di notorietà, comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

b) atto di nascita da cui risulti che ha compiuto 20 anni di età e non oltrepassato il 30mo al 20 luglio p. v.;

Per gli impiegati straordinari in servizio del Ministero dei Lavori Pubblici da più di tre anni, il limite di età per essere ammessi al concorso rimane fissato a 45 anni, giusta l'art. 51 della succennata legge;

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza;

d) certificato di penalità rilasciato dal Tribunale civile e penale del luogo di nascita;

e) la prova di aver adempiuto agli obblighi della leva;

f) il diploma di laurea in giurisprudenza o in matematica;

g) il certificato degli studi universitari compiuti e dei punti ottenuti nei relativi esami;

h) e finalmente tutti quei documenti che possono attestare eventuali servizi militari e civili, studi speciali ed altri titoli di merito.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), dovranno essere stesi su carta bollata da L. 0,50 e quelli di cui alle lettere *c*) e *d*), dovranno inoltre essere di data non anteriore di due mesi al giorno 20 luglio p. v.

Nella domanda dovrà essere altresì indicato il domicilio eletto dal concorrente per le comunicazioni da farsi dal Ministero.

Art. 3.

Spirato il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti, la cui domanda sia stata riconosciuta regolare, l'invito a presentarsi agli esami.

Art. 4.

Per gli esami sono assegnati tre giorni, due per le prove scritte, uno per la orale.

In ciascun giorno delle prove scritte saranno svolti due temi entro otto ore.

L'esame orale durerà un'ora per ciascun candidato.

Art. 5.

Le materie sulle quali si svolgeranno gli esami sono le seguenti:

Esami scritti:

a Diritto amministrativo. — Materie e partizione della scienza amministrativa. — Ordinamento amministrativo, giudiziario e militare dello Stato;

b) Diritto privato. — Principii teorici di diritto sulla proprietà e sui contratti. — Codice civile (*Libri II e III*). — Codice di commercio e Codice di marina mercantile;

c) Economia politica. — Valori. — Rendita. — Lavoro. — Salarii. — Libertà di commercio. — Imposte;

d) Traduzione in lingua straniera a scelta dell'esaminato.

Oltre quelli sopra indicati, sono argomenti degli

Esami orali:

e) Storia d'Italia dopo il secolo XII e specialmente la formazione, l'importanza e le vicende degli Stati in cui andava divisa; le diverse influenze delle nazioni straniere sull'Italia, le cause del suo sviluppo industriale, commerciale e marittimo a tutto il secolo XVI e quelle del successivo suo decadimento;

f) Diritto costituzionale, diritto pubblico e privato internazionale;

g) Leggi e regolamenti sulle materie che sono nell'attribuzione del Ministero dei Lavori Pubblici. — Contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;

h) Statistica. — Del modo di raccogliere, ordinare e valutare i dati statistici dei servizi pubblici, del movimento commerciale interno ed internazionale dei prodotti agricoli ed industriali.

Roma, addì 15 giugno 1893.

Il Ministro
GENALA.

2

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Avviso di concorso

È aperto il concorso per la cattedra di Banco nella Scuola superiore di commercio in Bari, alla quale è annesso lo stipendio annuo di L. 5000.

Il concorso ha luogo in Roma, ed è per titoli.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere inviate al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Divisione industria e commercio), in carta da bollo da lira una, non più tardi del 15 settembre prossimo.

I concorrenti devono unire alla domanda i documenti che comprovino la loro capacità nell'insegnamento al quale aspirano, una narrazione degli studi da essi fatti e l'elenco dei documenti che inviano.

Devono inoltre presentare i seguenti documenti:

1. Fede di nascita;
2. Certificato di penalità, di data recente;
3. Attestato di sana costituzione fisica.

Non sono ammessi lavori manoscritti. Le pubblicazioni devono essere inviate in tre esemplari.

Roma, 9 giugno 1893.

Per il Direttore
capo della divisione industria, commercio e credito
2 C. PALOPOLI.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 7 luglio 1893.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima (nelle 24 ore precedenti)	Minima
Belluno	1|4 coperto	—	24 1	14 4
Domodossola	sereno	—	22 8	13 0
Milano	1|4 coperto	—	24 4	17 5
Verona	sereno	—	28 6	18 0
Venezia	sereno	legg. mosso	23 9	17 9
Torino	sereno	—	21 8	18 5
Alessandria	sereno	—	22 3	18 1
Parma	1|2 coperto	—	24 1	17 2
Modena	sereno	—	24 2	16 4
Genova	1|4 coperto	legg. mosso	23 9	19 5
Forlì	1|2 coperto	—	25 2	19 8
Pesaro	1|2 coperto	legg. mosso	26 5	18 9
Porto Maurizio	sereno	calmo	28 7	18 3
Firenze	1|4 coperto	—	26 5	21 0
Urbino	coperto	—	27 0	13 2
Ancona	piovoso	mosso	26 7	19 8
Livorno	1|4 coperto	calmo	29 5	19 0
Perugia	coperto	—	28 8	17 2
Camerino	coperto	—	26 1	14 6
Chieti	coperto	—	23 0	17 8
Aquila	1|2 coperto	—	27 1	14 0
Roma	3|4 coperto	—	30 9	20 7
Agnone	coperto	—	25 5	14 9
Foggia	—	—	—	—
Bari	3|4 coperto	calmo	31 5	21 8
Napoli	3|4 coperto	calmo	27 9	20 9
Potenza	coperto	—	27 5	15 9
Lecce	1|2 coperto	—	30 0	21 5
Cosenza	1|2 coperto	—	33 0	19 2
Cagliari	1|2 coperto	calmo	30 0	21 5
Reggio Calabria	3|4 coperto	calmo	32 0	22 5
Palermo	nebbioso	mosso	38 1	19 1
Catania	1|4 coperto	calmo	36 9	23 3
Caltanissetta	sereno	—	32 6	19 5
Siracusa	1|2 coperto	calmo	34 6	23 6

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
il dì 7 luglio 1893

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 756.5
Umidità relativa a mezzodì 40
Vento a mezzodì . . . . . Nord debole.
Cielo . . . . 3\|4 coperto.
Termometro centigrado { Massimo 30,°3. Minimo 20,°7.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 7 luglio 1893.

In Europa pressione sempre irregolare: massima a 766 all'estremo Nord, minima a 754 a Valentia. Mosca 755; Lesina 756; Zurigo 762; Bamberga 764.

In Italia nelle 24 ore: barometro alquanto salito al Nord, temporali con pioggie al Nord e Centro; qualche pioggiarella in Sicilia; venti qua e là in forza intorno al ponente; temperatura diminuita al Centro.

Stamane: cielo sereno al Nord, poco nuvoloso a sereno nelle Isole, nuvoloso altrove; venti deboli a freschi settentrionali al Nord, del 4° quadrante al Sud; barometro a 756 mill. nel medio Adriatico, a 756 a Roma, a 759 a Malta, a 760 all'estremo Nord.

Mare qua e là mosso.

Probabilità: venti deboli freschi settentrionali sull'Italia superiore, ancora del 3° quadrante in Sicilia, cielo vario con qualche temporale.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 7 luglio 1893.

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2 e 40.

COLONNA-AVELLA, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Legge pure un sunto di petizioni ed un elenco di omaggi.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Informa il Senato che il sottosegretario di Stato pel Ministero del Tesoro è incaricato di rappresentare il ministro per lo svolgimento della proposta di legge del senatore Pierantoni.

Congedi.

Si accordano alcuni congedi.

Commemorazioni.

PRESIDENTE. Signori senatori!

Sono dolente di dovere aprire anche questa seduta con ricordi dolorosi, con lugubri parole.

Morirono il 1° di luglio i senatori Nicola Bruni-Grimaldi e Vincenzo Stocco.

Nicola Bruni-Grimaldi era stato ascritto al Senato il dicembre 1890 a titolo della lunga ed onorata carriera amministrativa percorsa, in premio di un patriottismo mai smentito.

Questo lo aveva additato sullo scorcio del 1860 a sottogovernatore di Nola, quella si svolse per circa ventisette anni nelle prefetture di Potenza, Avellino, Lucca, Padova, Parma; delle quali provincie fu capo autorevole, colto ed operoso.

Gli fu tomba Nocera di Salerno che gli aveva data la vita pressochè settantaquattro anni prima.

A quella tomba il nostro mesto *vale*.

Vincenzo Stocco, di una famiglia di patriotti, nacque a Feroleto Antico, su quel di Catanzaro, l'anno 1822.

Ascritto, come tutti i suoi, alla numerosa e forte falange dei calabresi che il 1848 ed il 1860 chiarirono pronta agli sbaragli, irremovibile nei liberi intenti, egli emerge in quel novero che fino dalla seconda metà del 1856, volgendo gli animi e la speranza al Piemonte, si profferì ed apparecchiò ad operare quandochessia per mutarla in realtà. Nipote di Francesco, alla cui fama basterebbe l'essere stato

valorosissimo fra gli intrepidi *mille*, non appena la schiera vittoriosa di Garibaldi toccò il continente egli, Vincenzo, fu posto a capo della provincia di Catanzaro con grado di governatore. Ed in quel tempo in cui nel rovinio di ogni autorità costituita rimanevano integri sol tanto il credito e l'autorevolezza personale, rese alla provincia natale importanti servizi tenendola ferma e preparandola all'annessione. E poichè il plebiscito fu effettuato, ridottosi a vita privata, ne lo trassero gli elettori di Nicastro eleggendolo deputato. Nelle quattro legislature in che alla Camera appartenne (9, 10, 11, 12) curò con amore gl'interessi della provincia sua quando non gli parvero discordanti dal maggior bene d'Italia.

Fatto senatore il 4 dicembre 1890 non potè, per gravissima infermità sopravvenutagli, recarsi in quest'aula a prestare giuramento se non il 28 marzo 1892. Ed ognuno di noi vide con profondo senso di pietà le condizioni pietose sue e ricorda con ammirazione lo sforzo che il tenace volere impose al corpo infralito per compiere codesto dovere.

Da quel giorno, senza pur un istante di tregua, ito sempre più declinando, mancava ai vivi in villa Sisina su quel di Portici.

All'uomo, onesto, al patriota che è scomparso il Senato dà tributo di vivissimo cordoglio. (Bene. Benissimo).

Acerbissima all'ordine giudiziario ed al Senato, dolorosa a tutti fu la morte di Lorenzo Eula avvenuta verso le sette pomeridiane del giorno cinque luglio.

Magistrato di somma integrità, dotto giurista, amministratore diligente, severo, inflessibile, Lorenzo Eula, dal modesto grado di volontario addetto all'avvocato generale di Sua Maestà presso il magistrato d'appello di Piemonte, salì in trentadue anni all'altissimo di primo presidente della Corte di cassazione di Torino; dalla quale dopo circa dieci anni era stato tramutato in questa di Roma, volgono ora trenta mesi.

Lungo tirocinio, lungo spazio di tempo nel quale od appartenesse al pubblico ministero, od alla magistratura giudicante fosse ascritto, in questa ed in quello operò sì che nella coscienza popolare penetrasse essere l'impero del buon diritto pronto, imparziale, immacolato. All'alto intento, ben sapendo quanto alla saldezza ed alla prosperità dello Stato giovi la fede nella giustizia insospettata ed impeccabile, mise la irremovibile tenacia onde natura ed educazione lo avevano dotato.

In fama di tale cui nulla avrebbe dal proprio dovere scostato, nelle molte città dove risiedette, nei più difficili incarichi che ebbe superò col contegno e con gli atti la bella reputazione che la precedeva.

Pei i quali eminenti meriti designato a Regio commissario in Napoli nel 1861, nel 1863 a segretario generale del Ministero di grazia e giustizia, ministro il Pisanelli, sia nell'amalgamare e parificare ordinamenti diversi senza offesa di peculiari interessi, sia nell'aiutare il guardasigilli in mezzo alla farragine di affari che al formarsi del nuovo Regno da ogni dove al centro affluiva, si accrebbe nome di amministratore sagace, rettissimo, infaticabile. Tempra robustissima gli permetteva di sprezzare i disagi; ogni fatica apparivagli lieve, quando, eccitata dallo scrupolo del dovere, la volontà ferrea la imponeva.

Ascritto al Senato il 15 novembre 1874, ne fu primo vice-presidente per la seconda Sessione della dodicesima legislatura (6 marzo-3 ottobre 1876).

Ed in quest'aula, discorrendo di argomenti giuridici con parola sobria, chiara efficace ne apparvero la molta dottrina ed esperienza che facevano lume ad una mente volta ai grandi ideali, ad un animo anelante al progresso civile e politico. Notevole fra l'altre la parte che nel 1875, in veste di commissario regio, ministro il Vigliani, ebbe nella discussione del progetto di Codice penale, qui allora introdotto e discusso. Notevolissima sovratutto la fermezza con che virilmente, in ogni incontro, difese i diritti della potestà civile a fronte delle pretese ed usurpazioni del chericato; non lasciandosi, in coteste controversie per lo Stato italiano supreme, abbarbagliare da lenocinio di parole, da lucicchio di frasi, o da bonaria condiscendenza. (Benissimo).

Ministro della giustizia da pochi giorni, egli aveva entrato il novello arringo con nobili e fermi intenti: il suo nome, il suo passato avevano affidato la pubblica opinione. Ne era stato pregato quando, a mala pena convalescente il lungo e subdolo malore, avrebbe avuto bisogno di cure, di riposo, di pace; ed egli, che pure altre volte, comechè di ambizione fosse privo, aveva declinato la lusinghiera offerta, al novello invito obbedì!

L'animo, l'abnegazione, i propositi erano sempre gli antichi; il corpo non più quello: la natura inesorabile lo schiantò!

Così, in età di sessantanove anni non ancora compiuti, cessò di vivere a Resina Lorenzo Eula, che era nato a Villanova su quel di Mondovì.

È un luminare della magistratura che si è spento; a noi è tolto un collega illustre; alla patria manca un cittadino di fede incrollabile; manca al Re un consigliere leale, un suddito devotissimo. (Benissimo - Vive e generali applausi).

CANONICO. Ricorda le relazioni che ebbe col compianto senatore Eula.

Ne loda la dottrina, l'intelligenza, lo squisito senso pratico, la modestia, lo zelo del pubblico servizio.

Il lutto generale ci mostra quanto fosse amato, e quest'amore ci mostra quanto l'estinto valesse. (Benissimo).

AURITI. I legami d'intima consuetudine che ebbe coll'estinto, si spensero.

Collega ed amico, unisce l'espressione del lutto della magistratura a quella del lutto della Nazione.

Riassume le doti preclare dell'eminente giurista, del magistrato, del cittadino.

Tre momenti designano le linee caratteristiche del compianto senatore.

Amministratore, diè alta prova di sè a Napoli; giurista, sostenne splendidamente la discussione del Codice penale in Senato nel 1875; ministro, accettò il potere per senso di dovere nell'interesse del paese e della magistratura.

Inchiniamoci di fronte a questo grande esempio, e additiamolo alla generazione presente. (Vive approvazioni).

CALENDA A. si associa alla commemorazione del senatore Bruni-Grimaldi, patriota modesto, di cui l'oratore fu collega, conterraneo e amico.

L'estinto appartenne alla schiera dei patriotti semplici, disinteressati, tenaci: amò l'Italia fin dalla sua prima giovinezza. Fuggiasco e perseguitato, non piegò mai.

Nel 1860 nulla egli chiese: preposto dal Lamarmora ad una provincia, nel 1876, fido alla sua parte politica, si ritrasse a vita privata.

Patriottismo, dignità di carattere, disinteresse distinsero l'estinto. (Benissimo).

CAVALLETTO. Oggi il Senato commemorò un fervido patriotta, un sommo magistrato, un valente amministratore.

Come padovano e come italiano si associa alla commemorazione del senatore Bruni-Grimaldi di cui elogia la perizia amministrativa, la energia, la prudenza, l'oculatezza, il coraggio.

Fu esemplare di giustizia e di virtù nelle funzioni pubbliche e nella vita privata.

Manda alla memoria del Bruni un tributo di ossequio, mestizia e riconoscenza.

GAGLIARDO, ministro delle finanze, elogia il patriottismo dei senatori Bruni-Grimaldi e Stocco, e, a nome del Governo, si associa alle fatte commemorazioni.

Nulla può aggiungere alle parole con cui furono ritratte tutte le doti eminenti di Lorenzo Eula.

Il Governo sente tutta la perdita che ha fatta.

Come genovese esprime il dolore di Genova che a Lorenzo Eula conferì la sua cittadinanza e ne apprezzò l'integrità e la dottrina. (Bene).

COSTA. Di Lorenzo Eula, magistrato e cittadino, fu detto splendidamente.

Parlerà dell'amico: la serenità della mente, l'affetto, l'espansione, la giovialità gli erano compagne.

Manda un saluto al senatore Vigliani attorno al quale crebbero l'oratore e il compianto estinto.

Propone che si abbrunino per 15 giorni i banchi del Senato e si esprimano alla famiglia Eula le condoglianze del Senato.

(Approvato).

CALENDA A. propone che si esprimano le condoglianze del Senato alle famiglie dei senatori Stocco e Bruni-Grimaldi.

(Approvato).

Domanda d'interpellanza.

PRESIDENTE legge la seguente domanda d'interpellanza:

« Il senatore Alessandro Rossi desidera interpellare il signor ministro del Tesoro se nelle pendenti trattative colla Unione latina per ricuperare gli spezzati d'argento alla esclusiva circolazione interna del Regno, il Governo non creda opportuno di mettere innanzi fin d'ora agli altri Stati contraenti della Unione latina le eventualità di una prossima denunzia della medesima in base alla convenzione del 1885 ».

Su proposta dell'onorevole sotto-segretario di Stato pel Tesoro, si stabilisce che l'interpellanza sia svolta nella prima tornata in cui sieda il Senato.

Incidente sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe:

« Lettura e svolgimento di una proposta di legge del senatore Pierantoni ».

Oggi, verso il tocco, giunse al presidente questo telegramma del senatore Pierantoni:

Ancona, 6 luglio.

« Immediatamente dopo votazione Uffici riuniti, chiesi osservanza art. 73 regolamento. Vice-presidente risposemi necessario consultare V. E. avvisare ministri. Tornerò domenica mattina ».

Questo telegramma esige che la Presidenza spieghi il suo operato.

Dopochè nella conferenza degli Uffici riuniti tenuta lunedì scorso fu ammessa alla lettura la proposta del senatore Pierantoni e quando la conferenza non era più in numero per deliberare, il senatore Pierantoni chiese al vice-presidente Tabarrini, che presiedeva, poichè il presidente era ammalato, che si iscrivesse all'ordine del giorno del martedì successivo lo svolgimento della sua proposta.

Il vicepresidente Tabarrini fece avvertire non potersi in quel momento prendere deliberazione alcuna, tanto più che sarebbe stato necessario sapere chi avrebbe rappresentato il Governo nello svolgimento di quella proposta.

Però la sera stessa di lunedì, la Presidenza, preoccupata soprattutto di garantire il libero svolgimento del diritto d'iniziativa dei signori senatori, avvertì il presidente del Consiglio chiedendogli quando il Governo avrebbe potuto assistere allo svolgimento della proposta Pierantoni.

Il mercoledì giunse la risposta del presidente del Consiglio e la Presidenza si fece un dovere di convocare il Senato al più presto ma non pel giovedì successivo, poichè queste convocazioni subitanee, non sogliono farsi quando il Senato è aggiornato a domicilio, a meno che si tratti di comunicazioni del Governo.

Dove lasciarsi decorrere il termine di 48 ore perchè i senatori possano aver tempo d'intervenire alla tornata.

La sera di mercoledì fu deliberato e distribuito l'ordine del giorno per la tornata d'oggi, iscrivendovi la lettura e lo svolgimento della proposta del senatore Pierantoni.

Contemporaneamente la Presidenza avvertì di ciò il senatore Pierantoni con lettera particolare, nè giunse ad essa alcun avviso che il senatore Pierantoni fosse assente.

A me giova notare che la seconda parte dell'art. 73 del regolamento, citato dal senatore Pierantoni dispone: « La Conferenza determina il giorno in cui la lettura debba aver luogo ».

Ma la Presidenza, poichè non era stato possibile nella Conferenza medesima il determinare cotesto giorno, ricorse alla giurisprudenza ed esaminò i precedenti.

E trovò che quando la Conferenza, con sua espressa deliberazione, non aveva fissato il giorno della lettura in seduta pubblica, era sempre stata la Presidenza che, per mandato tacito, aveva iscritto all'ordine del giorno lo svolgimento della proposta.

Così la Presidenza crede di avere spiegato al Senato come le cose accaddero e reputa di aver posta la maggior solerzia, perchè non fosse, per sua parte frasposto il menomo indugio all'esercizio del diritto d'iniziativa spettante ai signori senatori (Bene, benissimo. Vive approvazioni).

TABARRINI dichiara essere perfettamente esatta la storia dei fatti esposta dal presidente.

PRESIDENTE poichè il senatore Pierantoni telegrafa che sarà in Roma domenica mattina, così si può o convocare il Senato per lunedì per assistere alla lettura e allo svolgimento della proposta Pierantoni o anche, metter all'ordine del giorno cotesta proposta quando vi sia altra occasione per riunire il Senato.

Fa però osservare che l'indugio nuoce alla opportunità della proposta.

Il Senato approva di iscrivere la lettura e lo svolgimento della proposta Pierantoni all'ordine del giorno per lunedì.

Sorteggio degli uffici.

GADDA propone si proroghi la costituzione odierna degli Uffici.

(Approvato).

Approvazione del progetto di legge: « Pensione di riposo al personale degli istituti d'istruzione provinciali e comunali che passò e passerà al servizio dello Stato » (N. 136).

Senza discussione si approvano tutti gli articoli del progetto, che si voterà a scrutinio segreto nella prossima tornata.

PRESIDENTE avverte che il Senato, giusta le deliberazioni prese, siederà lunedì alle 3 pom. in seduta pubblica.

La seduta è sciolta (ore 4 e 35).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 7 luglio 1893

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del vice-presidente Mussi.

La seduta comincia alle 10.

Interrogazioni.

PELLOUX, ministro della guerra, risponde a due interrogazioni, una degli onorevoli Levi e Sola, e l'altra degli onorevoli Celli, Vendemini, Pugliese e Rampoldi, a proposito di una modificazione nel rancio dei soldati.

Dice che le ultime disposizioni date in proposito si collegano ad una serie di altre: non per conseguire un'economia, ma per spendere la somma assegnata, in modo che meglio rispondesse all'igiene e al benessere dei soldati.

Ricorda che nel 1891 i comandanti di Corpo avevano facoltà di spendere come volevano le somme stanziate pei viveri; ma dice che da questo sistema si ebbero sensibili inconvenienti; tanto che, d'accordo coll'Ispettorato generale di sanità e coi comandanti d'armata, fu stabilita una razione a tipo unico.

Convenne, però, lasciare una certa libertà nel condimento di questa razione: e questo è il motivo della disposizione che è andata in vigore col 1° luglio e che consiste in questo: dei 42 centesimi che rappresentano la razione d'ogni uomo di truppa, 38 centesimi sono impiegati pei generi da prelevarsi dai magazzini, e quattro centesimi si danno in contanti ai comandanti di corpo, pei condimenti Ciò, naturalmente, nell'interesse del soldato, e nel limite preciso dello stanziamento del bilancio.

LEVI non è assolutamente sodisfatto, convinto com'è che col meno non possa darsi il più; e rileva come si verifichino le sue previsioni sui ripieghi e gli espedienti che questa volta risolvonsi in una economia nel bilancio del Ministero della guerra, a danno della alimentazione dei soldati.

PELLOUX, ministro della guerra insiste nelle spiegazioni date.

CELLI non è soddisfatto, e con l'autorità del senatore Moleschott dice che la razione a tipo unico è un assurdo fisiologico, poichè la alimentazione deve essere proporzionata al lavoro.

La nuova disposizione toglie ai soldati quasi sette grammi di sostanze azotate: e perciò la crede insufficiente in guarnigione, e tanto più in tempo di lavoro grave.

PELLOUX, ministro della guerra, risponde che la razione è a tipo unico in sede di guarnigione: rimangono invariate le razioni di manovra e di guerra.

Ripete, d'altronde, che i comandanti sono padroni di spendere i quattro centesimi che hanno in contanti o in carne, o in pasta, o come vogliono.

CELLI e PELLOUX, ministro della guerra, aggiungono poche altre parole.

SANI, sotto-segretario di Stato pei lavori pubblici, risponde ad una interrogazione degli onorevoli Merlani, Zabeo e De Felice-Giuffrida, « sulle sue intenzioni in ordine alle attribuzioni dei ferrovieri nella amministrazione della loro cassa di soccorso ».

Le Società hanno fatto nuovi statuti, sia per le Casse soccorso che per le Casse pensioni, i quali migliorano le condizioni dei ferrovieri; questi statuti furono attuati in via d'esperimento ed il Ministero sta esaminandone i risultati.

Assicura poi che il personale ha, per effetto di questi statuti, parte diretta nell'amministrazione e nel sindacato delle casse anzidette

MERLANI si dichiara sodddisfatto.

SANI, sotto-segretario di Stato pei lavori pubblici, risponde ad una interrogazione degli onorevoli Zucconi, Costa, Mestica, Ricci, Galletti, Caetani, Odescalchi e Sacconi « sugli inesplicabili ritardi frapposti alla necessaria riforma dell'orario della ferrovia Fabriano-Macerata-Civitanova ».

Annuncia le istruzioni date in proposito dal Governo perchè nella prossima settimana sia attuato un orario conforme ai desideri delle popolazioni.

ZUCCONI ringrazia.

Approvazione del disegno di legge per costituzione del comune di Valbrevenna.

ADAMOLI, segretario dà lettura del disegno di legge.

(E' approvato).

Approvazione del disegno di legge per prorogare il termine per le espropriazioni relative ai danni del terremoto del 1887.

ADAMOLI, segretario, dà lettura del disegno di legge.

(E' approvato).

Discussione del disegno di legge per congiunzione del canale Depretis al canale Cavour.

ADAMOLI, segretario, dà lettura del disegno di legge.

FALDELLA invoca dei provvedimenti affinchè l'irrigazione nel Vercellese non pregiudichi la viabilità. (Bene!).

(Si approvano i primi cinque articoli).

CAVALLINI svolge la seguente aggiunta all'art. 6.

« Ed è pure autorizzato, sentito il parere del Consiglio di Stato, a fare entro un triennio, a trattative private, permute, cessioni o acquisti di acque e di cavi per estendere maggiormente l'irrigazione, purchè però i corrispettivi o i conguagli a darsi consistano soltanto in assegni di acqua, e ne sia escluso ogni corrispettivo in denaro. »

FAGIUOLI, sotto-segretario di Stato pel tesoro, accetta, purchè si aggiunga la parola « temporanei » dove si parla di assegni d'acqua.

TROMPEO, presidente della Giunta, chiede che sia inviata al Ministero una petizione del comune di Saluggia riferentesi a questo disegno di legge.

FAGIUOLI, sotto-segretario di Stato pel tesoro, accetta.

FALDELLA insiste nelle sue precedenti raccomandazioni.

(E' approvato l'art. 6).

Approvazione di un disegno di legge di vendita e permuta di beni demaniali.

ZUCCONI, segretario, dà lettura del disegno di legge.

(E' approvato).

Approvazione del disegno di legge per autorizzare alcuni comuni ad eccedere la sovrimposta.

ZUCCONI, segretario, dà lettura del disegno di legge.

(Sono approvati tutti gli articoli).

Approvazione del disegno di legge pei funerali dell'onorevole Seismit-Doda.

ZUCCONI, segretario, dà lettura del disegno di legge.

(E' approvato).

Discussione del disegno di legge: approvazione di maggiori assegni sul bilancio dell'istruzione pubblica pel 1892-93.

ZUCCONI, segretario, dà lettura del disegno di legge.

MARTINI, ministro dell'istruzione pubblica, risponde ad alcune osservazioni contenute nella relazione della Giunta del bilancio, dichiarando che non è possibile proporzionare le sedute del Consiglio superiore ai fondi disponibili in bilancio; poichè la legge stabilisce che il Consiglio sia convocato due volte all'anno, e la durata di ciascuna sessione è determinata dalla quantità del lavoro.

(L'articolo unico del disegno di legge è approvato nel testo proposto dalla Commissione).

Discussione del disegno di legge: approvazione di maggiore spesa di lire 77,860.75 da inscriversi sul bilancio 1892-93 della pubblica istruzione.

(E' approvato senza discussione).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 28 febbraio 1892 n. 75, per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina.

CHINDAMO domanda di essere assicurato che il servizio del porto di Reggio Calabria non sarà diminuito.

GENALA, ministro dei lavori pubblici, assicura che il servizio sarà anzi aumentato, e rappresenta un notevolissimo vantaggio per la città di Reggio.

CHINDAMO ringrazia.

TRIPEPI non si appaga di queste dichiarazioni: dichiara che coll'articolo 6° di questo disegno di legge vengono ad essere danneggiati gli interessi economici della città di Reggio Calabria.

SCIACCA DELLA SCALA, relatore, dimostra infondati i timori dell'onorevole Tripepi.

GENALA, ministro dei lavori pubblici, dichiara che l'articolo 6 non è contrario all'interesse pubblico, ma soltanto all'interesse di una società privata, che aspira al monopolio.

TRIPEPI osserva che si concede invece questo monopolio ad un altra società privata. (Rumori).

(Approvasi senza discussione i vari articoli del disegno di legge).

Discussione del disegno di legge: Abrogazione dell'articolo 7 della legge 23 giugno 1882, sugli Istituti Superiori femminili di magistero.

(E' approvato senza discussione).

Discussione del disegno di legge: Estensione ad altri volontari della legge 28 giugno 1885.

PRESIDENTE avverte che la Commissione ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, raccomanda al Governo del Re, che a quei volontari contemplati nel comma *B*, soppresso dal Senato, e dei quali si allega l elenco alla presente relazione, sia fissato un assegno annuo in via amministrativa, che li compensi della perdita della pensione vitalizia. »

FAGIUOLI, sotto-segretario di Stato pel tesoro, prega la Commissione di non insistere in quest'ordine del giorno, e di appagarsi delle dichiarazioni fatte dal Governo al Senato, dichiarazioni, che conferma ora innanzi alla Camera.

VALLE A., relatore, prende atto delle dichiarazioni del ministro e ritira l'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Completamento della sistemazione dei fiumi Reno, Gorzone, Brenta, Bacchiglione, Aterno, Sagittario.

MEARDI coglie l'occasione di questo disegno di legge per racco-

mandare il completamento di un breve tratto delle arginature del Po in provincia di Pavia, trattandosi di un'opera riconosciuta indispensabile.

DE RISEIS G. raccomanda vivamente al ministro che si provveda ai bisogni urgenti del fiume Pescara, sistemandone l'ultimo tratto, conformemente ad antiche e reiterate promesse del Governo.

GENALA, ministro dei lavori pubblici, terrà conto delle raccomandazioni dell'on. Meardi; se l'importanza dell'opera è veramente grande, il Governo potrà concorrere con dei sussidi, anche senza proporre la iscrizione dell'opera in seconda categoria.

All'on. De Riseis Giuseppe risponde che, dopo aver provveduto a queste opere più urgenti, provvederà ad altre, e fra queste al Pescara, conformemente ad un ordine del giorno che è proposto dalla Commissione e che egli accetta al pari dell'altro proposto ugualmente dalla Commissione.

PRESIDENTE pone a partito i seguenti due ordini del giorno della Commissione, accettati dal Governo:

« La Camera convinta che per regolare convenientemente il cammino delle acque pluviali è necessario rimboschire i bacini montani, invita il Governo a presentare alla prossima riapertura del Parlamento un progetto di legge che provveda al rimboschimento obbligatorio delle nostre montagne con la massima sollecitudine »

« La Camera invita il Governo a presentare alla prossima riapertura del Parlamento un progetto di legge per provvedere al completamento della sistemazione di quei corsi d'acqua, che abbiano il carattere assegnato alle opere di II categoria, e per i quali le opere di arginatura siano già in corso per una parte superiore od inferiore di esse. »

(Sono approvati).

(Gli articoli di legge sono approvati).

LOCHIS propone che sia rimandata a domani la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'esecuzione delle opere governative edilizie di Roma, autorizzate con la legge 20 luglio 1890 n. 6980. »

BACCELLI prega la Camera di tener seduta domani mattina alle ore nove.

PRESIDENTE prega l'on. Baccelli di riservare a questa sera questa sua proposta

La seduta termina alle 12.

SEDUTA POMERIDIANA.

Presidenza del presidente ZANARDELLI

ADAMOLI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Votazione a scrutinio segreto dei tre disegni di legge approvati nella seduta antimeridiana.

FORTUNATO, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Afan de Rivera — Aggio — Agnini — Agnetti — Amore — Andolfato — Antonelli — Anzani — Aprile — Arnaboldi.

Baccelli — Badini — Balenzano — Barazzuoli — Barzilai — Beltrami Luca — Bettòlo — Bonacossa — Bonaiuto — Bonardi — Bonin — Borruso — Borsarelli — Boselli — Bovio — Bracci — Branca — Brin — Bufardeci — Buttini.

Cafiero — Ballerara — Calpini — Cambiasi — Cambray-Digny — Canegallo — Capaldo — Capilongo — Carcano — Carenzi — Carpi — Casale — Casana — Casilli — Castorina — Cavagnari — Cavalieri — Cavallini — Cefaly — Ceriana-Mayneri — Cerruti — Cerulli — Chiapusso — Chiaradia — Chiesa — Chinaglia — Chindamo — Cianciolo — Cirmeni — Civelli — Clementini — Cocco-Ortu — Colajanni Federico — Colarusso — Colombo — Compagna — Contarini — Conti — Coppino — Costa Cremonesi — Cucchi — Curioni.

D'Alife — Dal Verme — Daneo — Dari — D'Ayala-Valva — De Amicis — De Felice-Giuffrida — De Gaglia — Del Balzo — Del Giudice — De Luca Ippolito — Delvecchio — De Martino — De Nicolò — De Riseis Giuseppe — De Riseis Luigi — De Salvio — Di Belgioioso — Di Blasio — Di Broglio — Diligenti — Di San Giuliano.

Elia — Episcopo — Ercole.

Facta — Falconi — Faldella — Fasce — Ferracciù — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Ferri — Figlia — Fili-Astolfone — Filopanti — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortis — Fortunato — Franceschini — Frascara — Fulci Nicolò — Fusco.

Gabba — Galletti — Galli Roberto — Gallo Nicolò — Gallotti — Garavetti — Gatti-Casazza — Gavazzi — Ghigi — Gianolio — Giolitti — Giorgini — Giovanelli — Girardi — Giusso — Grandi — Graziadio — Grimaldi — Grippo — Guicciardini — Gui.

Lacava — Lanzara — La Vaccara — Lazzaro — Lentini — Levi Ulderico — Licata — Lochis — Lojodice — Lo Re Nicola — Lucca Piero — Lucca Salvatore — Lucchini — Luciani — Luporini — Luzzatti Ippolito — Luzzato Attilio.

Marazzi Fortunato — Marcora — Marsengo-Bastia — Martini Giovanni — Marzotto — Masi — Mazziotti — Meardi — Mecacci — Mel — Mercanti — Merello — Merlani — Mestica — Miceli — Miraglia — Mocenni — Montagna — Monticelli — Morelli Enrico — Mussi.

Nicastro — Nicotera — Nigra.

Omodei — Orsini-Baroni — Ostini.

Pais-Serra — Palizzolo — Panattoni — Pandolfi — Pansini — Papa — Papadopoli — Parona — Parpaglia — Pastore — Pelloux — Perrone — Petrone — Peyrot — Piaggio — Piccaroli — Piccolo-Cupani — Pierotti — Piovene — Pisani — Poli Giovanni — Polti Giuseppe — Pompilj — Pottino — Pozzo.

Quarena — Quintieri.

Raggio — Rampoldi — Randaccio — Reale — Riboni — Ricci — Rinaldi — Riolo Vincenzo — Rizzetti — Rizzo — Roncalli — Rosano — Rospigliosi — Rossi Luigi — Rossi Milano — Rossi Rodolfo — Roux — Rubini — Ruggieri Ernesto.

Sacchetti — Sacchi — Sacconi — Salandra — Sanguinetti — Sani Giacomo — Sani Severino — Saporito — Schiratti — Sciacca della Scala — Silvani — Silvestri — Simeoni — Socci — Sola — Sollimbergo — Sonnino Sidney — Sormani — Spirito Francesco — Spirito Beniamino — Stelluti-Scala.

Tasca Lanza — Tecchio — Tiepolo — Torelli — Torlonia — Tornielli — Torraca — Torrigiani — Tortarolo — Trigona — Trinchera — Tripepi — Trompeo — Turbiglio Giorgio — Turbiglio Sebastiano.

Vaccaj — Valle Angelo — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vendramini — Vischi — Visocchi — Vizioli — Vollaro-De Lieto.

Weill-Weiss.

Zecca — Zeppa — Zizzi — Zucconi.

Sono in congedo:

Arbib.

Bastogi Gioachino — Bastogi Michelangelo — Bocchialini.

Camagna — Campi — Clemente — Comandini.

Di San Donato — Donati.

Miniscalchi.

Paolucci — Pasquali.

Testasecca — Tozzi.

Sono ammalati:

Coffari — Colarusso.

Di Sant'Onofrio.

Lugli.

Manganaro.

Ponti.

Ridolfi.

Suardo Alessio.

Toaldi.

Sono in missione

Cappelli.

Gorio.

Morelli Gualtierotti.

Nasi.

Rava — Romanin-Jacur.

Assenti per ufficio pubblico:

Guelpa.
Niccolini.
Morin.
Ungaro.

Seguito della discussione del disegno di legge sulle Banche.

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 15:

« La vigilanza permanente sugli Istituti di emissione è esercitata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello del Tesoro. I modi e le norme di essa saranno determinate per Decreto Reale da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

« Ogni biennio, a cura del ministro dall'agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello del Tesoro, sarà eseguita una ispezione straordinaria degli Istituti di emissione a mezzo di pubblici ufficiali, che non abbiano preso parte a precedenti ispezioni dell'Istituto intorno al quale debbano riferire. Le relazioni sopra tali ispezioni saranno presentate al Parlamento, entro tre mesi. »

GIUSSO propone la seguente aggiunta:

« Il direttore generale due sotto direttori ed i direttori delle sedi della Banca d'Italia saranno nominati dal Governo ».

Fa questa proposta onde evitare una specie di dittatura della Banca d'Italia sulle finanze e sulla economia del paese; e corrobora la proposta stessa con l'esempio delle principali Banche d'Europa.

Quando nè la Commissione nè il Governo si mostrassero inclinati ad accettarla, si accontenterebbe anche, per spirito di conciliazione, che il Governo potesse procedere a questa nomina su proposte fatte del Consiglio di Amministrazione.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ritiene che il Governo debba evitare questa responsabilità e limitarsi ad una azione efficace di sorveglianza.

Però ammette la necessità di un diritto di *veto*, e propone la seguente aggiunta:

« La nomina del direttore generale della Banca d'Italia dovrà essere approvata dal Governo ».

Crede poi, pur riconoscendone la bontà, che non sarebbe opportuno introdurre nella legge la disposizione suggerita dall'onorevole Sangu netti, la quale potrà esser compresa nel regolamento della Banca.

Osserva quindi che il concetto espresso dall'onorevole Saporito in un suo emendamento è già compreso nel disegno di legge.

All'onorevole N. Colajanni fa notare che la sua proposta di vigilanza diminuirebbe l'azione del Governo che è necessario mantenere completa.

Terrà poi conto nella compilazione del regolamento della Banca d'Italia delle proposte degli onorevoli Canegallo e G. Martini.

COLAJANNI N. non è soddisfatto; dappoichè la sorveglianza come è esercitata non è efficace, e sarebbe efficace molto di più se fosse esercitata da un solo Ministero, poichè le responsabilità frazionate sono la negazione della responsabilità stessa.

Nota poi che garanzia maggiore verrebbe dalla nomina del direttore della Banca d'Italia fatta dal Governo.

Mantiene quindi, con altri, il seguente emendamento:

« La vigilanza permanente sugli Istituti di emissione è esercitata dal Ministero del tesoro.

« I direttori e vice-direttori dei singoli Istituti di emissione vengono nominati con Decreto Reale a proposta del Ministro del tesoro

« Ogni biennio, ecc. (*Come nel disegno di legge della Commissione*).

MUSSI chiede pure che la nomina del direttore generale sia fatta dal Governo.

Con altri deputati presenta quindi la seguente proposta di aggiunta:

Il direttore generale della Banca d'Italia fino a che durerà il corso legale dei biglietti sarà nominato e revocabile dal ministro del tesoso, sentito il Consiglio dei ministri. Esso in ogni modo non durerà in carica che 10 anni ».

Ad ogni modo si accontenterebbe anche della nomina sopra una terna proposta dagli azionisti.

SAPORITO, CANEGALLO, MARTINI G., COLAJANNI N. e GIUSSO, ritirano le loro proposte relative all'art. 15.

BOVIO prega il presidente del Consiglio di accogliere il principio che il direttore sia nominato dal Governo e la responsabilità di un solo Ministero.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ripete le ragioni già dette contro la duplice proposta.

(L'art. 16 è approvato con l'aggiunta proposta dal Governo).

PRESIDENTE apre la discussione sul nuovo testo dell'art. 16:

Con Decreto Reale, sopra proposta dei ministri di agricoltura e commercio e del tesoro, udito il Consiglio dei ministri, potrà essere sospesa e revocata la facoltà dell'emissione a quell'Istituto il quale contravvenga alle disposizioni di legge o a quelle dei propri statuti.

« Gli amministratori degli Istituti d'emissione, eccettuato il caso previsto nell'art. 149 del Codice di commercio, sono solidariamente responsabili verso i soci o verso l'ente morale e verso i terzi dello inadempimento delle disposizioni della presente legge, dei relativi regolamenti e degli statuti, salvo sempre le azioni civili e penali nascenti da altre leggi.

L'azione contro gli amministratari può essere promossa da uno o da più azionisti purchè posseggano almeno mille azioni. »

GIOLITTI, presidente del Consiglio, fa notare che questa nuova formula comprende gli emendamenti proposti dai deputati Bonasi e Sanguinetti; ed aggiunge le ragioni per le quali non si sono potuti accogliere altri emendamenti.

(L'art. 16 è approvato).

PRESIDENTE apre la discussione sull'art. 17:

« I membri del Parlamento non possono essere amministratori nè esercitare alcun altro ufficio retribuito o gratuito negli Istituti d'emissione. »

SPIRITO rinuncia a parlare avendo già esposto nella discussione generale le sue ragioni favorevoli all'articolo.

SONNINO rinunzia a parlare in favore della disposizione.

SIMEONI propone che si sostituisca la formula seguente:

« Le disposizioni dell'art. 12 della legge 23 agosto 1870, n. 704', sono estese alla Banca d'Italia »; giacchè quest'articolo specifica altre incompatibilità.

ERCOLE ricorda che la disposizione contenuta in quest'articolo fu proposta in seguito all'inchiesta sulle ferrovie meridionali e fu accolta dalla Camera ad unanimità. Spera che altrettanto farà ora. (*Applausi prolungati*).

DE NICOLO', a nome anche di altri deputati, propone che si aggiunga all'articolo: « nè essere possessori di azioni della Banca Nazionale. »

SONNINO prega l'onorevole preopinante ed i suoi colleghi di non insistere in una proposta che non avrebbe altro effetto che di differire la soluzione proposta dalla Commissione.

DILIGENTI (*Vivi rumori*) chiede che la proposta De Nicolò sia limitata agli azionisti che hanno diritto al voto.

SIMEONI ritira la sua proposta.

SONNINO ritira, anche a nome degli altri firmatari, la domanda di votazione nominale (*Approvazioni*).

GIOLITTI presidente del Consiglio, dichiara di accettare la proposta della Commissione.

(*Vive approvazioni*).

(L'art. 17 è approvato).

(*Vivi e prolungati applausi*).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ritiene contraria ad ogni buona norma la proposta dell'on. De Nicolò.

COCCO-ORTU, relatore, non accetta la proposta stessa.

(Non è approvata).

SONNINO raccomanda che i presidenti dei Consigli di amministra-

zione, i consiglieri, reggenti e censori degli Istituti di emissione, i direttori generali, i direttori delle sedi e delle succursali, e i cassieri siano scelti fra i cittadini italiani.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, accetta la raccomandazione.

PRESIDENTE apre la discussione sul seguente art. 19:

« Gli atti stipulati o da stipularsi per la fusione degli Istituti per azioni e la costituzione della Banca d'Italia, e quelli per la liquidazione della Banca Romana sono soggetti all'unica tassa fissa di lire 3,60 ».

ANTONELLI propone si cancellino le parole: *e quelli per la liquidazione della Banca Romana*

GIOLITTI, presidente del Consiglio e COCCO ORTU, relatore, lo pregano di ritirare il suo emendamento.

ANTONELLI lo ritira.

(L'art. 19 è approvato).

PRESIDENTE apre la discussione sull'art. 20.

« Durante quattro anni dalla attuazione della presente legge sarà ridotta di tre quarti la tassa di registro degli atti di vendita, acquisto d'immobili o cessione di crediti che si faranno agli effetti della liquidazione prevista nell'art. 13.

« Le Banche d'emissione possono concedere ad una Società costituita o da costituirsi con un capitale non minore di 40 milioni, la liquidazione in tutto o in parte delle immobilizzazioni delle Banche medesime.

In questo caso il Governo ha facoltà di concedere:

1° durante quattro anni dall'attuazione della presente legge la riduzione di tre quarti della tassa di registro per il trapasso di dette immobilizzazioni o cessioni di credito ad essa Società e durante dieci anni una riduzione uguale per le vendite degli stessi immobili o cessioni degli stessi crediti, che detta Società fosse per fare ad altri;

2° il diritto di emettere obbligazioni fino ad un ammontare eguale al doppio del capitale azioni »

GIOLITTI, presidente del Consiglio, fa notare che, con la nuova formula di quest'articolo, vennero interamente accolti gli emendamenti degli onorevoli Brunicardi e Rossi Luigi, ed in parte quelli degli onorevoli Raggio, Gianolio e Sanguinetti.

RAGGIO, GIANOLIO, SANGUINETTI e ROSSI non insistono nei loro emendamenti prendendo atto delle dichiarazioni del Governo.

VISOCCHI, chiede che le facilitazioni che si accordono alle Banche d'emissione siano estese agli Istituti che esercitano il credito fondiario.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, risponde che delle osservazioni dell'on. Visocchi si potrà tener conto in occasione della riforma della legge sul credito fondiario.

VISOCCHI non insiste.

CAMBRAY-DIGNY è contrario a queste speciali riduzioni delle tasse di registro.

Queste tasse in Italia son troppe gravi. Ridurle per tutti gioverebbe all'erario non meno che al paese.

Ma il sistema di concedere esenzioni a destra e a sinistra è pernicioso.

Ricorda che fu fatta una legge per abolire esenzioni già accordate. Poi si ricominciò con danno dell'erario e con grave perturbazione del mercato degli immobili.

Voterà contro, e si augura che almeno l'articolo non sia perfezionato con ulteriori concessioni.

DILIGENTI nota che questo articolo costituisce un nuovo favore agli Istituti di emissione a danno dei contribuenti, e dice che in ogni modo non raggiungerà lo scopo di aiutare la liquidazione della crisi.

PRAMPOLINI dice che questa è una legge di favore per gli azionisti delle Banche, e protesta in nome degli interessi dei lavoratori.

(Si approva l'art. 20).

« Art. 21.

« Nel caso di contravvenzione alle disposizioni della presente legge, chiunque investito di funzioni negli Istituti di emissione afferma il falso o nasconde il vero, traendo in inganno coloro che esercitano le funzioni di vigilanza o d'ispezione, allo scopo di celare le condizioni anormali dei detti Istituti, od operazioni proibite, od atti che importino responsabilità altrui, è punito con la reclusione da 3 mesi a 4 anni e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

« Chiunque nell'esercizio delle funzioni di vigilanza o d'ispezione degl'Istituti d'emissione afferma il falso o nasconde il vero, allo scopo indicato nella disposizione precedente è punito con la reclusione da uno a 5 anni e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

« Chiunque effettua l'emissione di biglietti che non siano fabbricati e somministrati giusta le norme dell'articolo 9, o rimette in circolazione biglietti che si sarebbero dovuti annullare o bruciare, è punito con la reclusione da 3 a 10 anni e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, nota come in questo articolo sia stato accolto l'emendamento dell'onorevole Mecacci, e in parte anche quello dell'onorevole Sonnino.

(E' approvato).

« Art. 22. La Banca d'Italia dovrà al Tesoro le anticipazioni ordinarie e straordinarie dovute dalla Banca Nazionale, dalla Banca Nazionale Toscana, e dalla Banca Toscana di Credito e dalla Banca Romana. Nulla è innovato rispetto alle anticipazioni dovute al Tesoro dai Banchi di Napoli e di Sicilia. Parimenti, per tutti gli Istituti, nulla è innovato nè rispetto alla tassa, nè rispetto alla proporzione della riserva metallica relative alla circolazione dei biglietti dipendente dalle anticipazioni medesime. »

(E' approvato).

PELLOUX, ministro della guerra, presenta un disegno di legge per modificazioni a quello dell'ordinamento dell'esercito.

LUZZATTI L. presenta e svolge il seguente articolo 22 *bis*. « Le azioni da emettere per raggiungere i 210 milioni di capitale versato, saranno vendute a mezzo di agenti di cambio nelle borse del Regno e ai migliori offerenti, e il maggior prezzo ottenuto sarà assegnato al fondo di riserva del nuovo Istituto. »

GIOLITTI, presidente del Consiglio, e COCCO-ORTU, relatore, dichiarano di non poterlo accettare.

LUZZATTI L., lo mantiene.

(Messo ai voti è respinto).

PRESIDENTE partecipa il risultato delle votazioni a scrutinio segreto.

Costituzione del comune di Valbrevenna.

Presenti e votanti	283
Maggioranza	142
Voti favorevoli	227
Voti contrari	56

(La Camera approva).

Congiunzione del canale Depretis al canale Cavour.

Presenti e votanti	287
Maggioranza	144
Voti favorevoli	225
Voti contrari	62

(La Camera approva).

Proroga del termine per le opere di pubblica utilità in conseguenza del terremoto.

Presenti e votanti	283
Maggioranza	142
Voti favorevoli	223
Voti contrari	60

(La Camera approva).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, presenta due disegni di legge pei funerali a spese dello Stato del senatore Spaventa e del ministro Eula.

LACAVA, ministro d'agricoltura e commercio presenta la sesta relazione sugli studi per opere di irrigazione.

PRESIDENTE ordina la votazione a scrutinio segreto di altri tre disegni di legge approvati nella seduta antimeridiana.

ADAMOLI, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Aggio — Agnini — Agnetti — Aguglia — Amadei — Ambrosoli — Andolfato — Antonelli — Anzani — Aprile.

Baccelli — Badini — Balenzano — Barazzuoli — Baracco — Barzilai — Basetti — Bertollo — Bonardi — Bonasi — Bonin — Borsarelli — Boselli — Bracci — Branca — Brin — Brunetti — Brunialti — Brunicardi — Bufardeci — Buttini.

Cambiasi — Cambray-Digny — Canegallo — Cao-Pinna — Capaldo — Capilongo — Capoduro — Carcano — Carenzi — Casana — Castoldi — Cavagnari — Cavalieri — Cavallini — Cavallotti — Cefaly — Ceriana Mayneri — Cerruti — Cerulli — Chiapusso — Chiaradia — Chiesa — Chinaglia — Chindamo — Cianciolo — Cirmeni — Clementini — Cocco-Ortu — Cocito — Colajanni Federico — Colajanni Napoleone — Compagna — Contarini — Conti — Costa — Cucchi — Curioni.

Dal Verme — Damiani — D'Andrea — Daneo — D'Ayala-Valva — Del Balzo — Del Giudice — De Luca Ippolito — Delvecchio — De Nicolò — De Riseis Giuseppe — De Riseis Luigi — De Salvio — Di Blasio — Di Broglio — Diligenti — Di San Giuliano.

Elia — Episcopo — Ercole.

Facta — Fagiuoli — Falconi — Fasce — Ferracciù — Ferraris Maggiorino — Florena — Fortis — Fortunato — Franceschini — Frascara — Fulci Nicolò — Fusco — Fusinato.

Gabba — Galeazzi — Galletti — Galli Roberto — Gallotti — Garavetti — Garibaldi — Gatti-Casazza — Gavazzi — Genala — Ghigi — Gianolio — Giolitti — Giovanelli — Giusso — Grandi — Graziadio — Grimaldi — Guicciardini — Guj.

Lacava — Lanzara — La Vaccara — Lentini — Levi Ulderico — Licata — Lochis — Lojodice — Lo Re Nicola — Lorenzini — Lucca Salvatore — Lucchini — Luporini — Luzzatti Ippolito — Luzzatto Attilio.

Marazzi Fortunato — Marcora — Marsengo Bastia — Martini Giovanni — Marzotto — Masi — Materi — Mazziotti — Meardi — Mei — Mercanti — Merello — Mestica — Miceli — Miraglia — Mirto Seggio — Mocenni — Montagna — Monti — Monticelli — Morelli Enrico — Mussi

Nicastro — Nicolosi — Nicotera — Nigra.

Omodei — Ostini.

Pais-Serra — Palestini — Palizzolo — Pandolfi — Papadopoli — Parona — Parpaglia — Pelloux — Perrone — Petronio — Peyrot — Piaggio — Picardi — Piccaroli — Picolo-Cupani — Pierotti — Piovene — Pisani — Poli Giovanni — Polti Giuseppe — Pompilj — Pottino — Pozzo — Pullino.

Quarena.

Rampoldi — Reale — Riboni — Ricci — Rinaldi — Riolo Vincenzo — Rizzetti — Rizzo — Ronchetti — Rospigliosi — Rossi Luigi — Rossi Milano — Rossi Rodolfo — Roux — Rubini — Ruggeri Ernesto — Ruggieri Giuseppe.

Sacchetti — Sacconi — Sanguinetti — Sani Giacomo — Sani Severino — Saporito — Scaglione — Scaramella Manetti — Schiratti — Sciacca della Scala — Silvani — Silvestri — Simeoni — Socci — Sola — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Sonnino-Sidney — Spirito Francesco — Spirito Beniamino — Stelluti-Scala.

Talamo — Tasca-Lanza — Tecchio — Tondi — Torelli — Tornielli — Torraca — Tortarolo — Tozzi — Trigona — Tripepi — Trompeo — Turbiglio Giorgio — Turbiglio Sebastiano.

Vaccaj — Valle Angelo — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vendramini — Vienna — Vischi — Vizioli.

Weill-Weiss.

Zappi — Zecca — Zeppa — Zizzi — Zucconi.

Sono in congedo:

Arbib.
Bastogi Gioacchino — Bastogi Michelangelo — Bocchialini.
Camagna — Campi — Clemente — Comandini.
Di San Donato — Donati.
Miniscalchi.
Panattoni — Paolucci — Pasquali.
Testasecca.

Sono ammalati:

Coffari.
Di Sant'Onofrio.
Lugli.
Manganaro.
Ponti.
Ridolfi.
Suardo Alessio.
Toaldi.

Sono in missione:

Cappelli.
Gorio.
Morelli Gualtierotti.
Nasi.
Rava — Romanin-Jacur.

Assenti per ufficio pubblico:

Guelpa.
Morin.
Niccolini.
Ungaro.

Seguita la discussione della legge bancaria.

Art. 22-*bis*.

« Se alcuna delle Banche le quali ai termini dell'art. 1 dovrebbero con la loro fusione costituire la Banca d'Italia, non accettasse le disposizioni della presente legge, potranno le altre Banche costituire la Banca d'Italia purchè entro 6 mesi portino il capitale a 210 milioni ».

(E' approvato).

Art. 22 *ter*.

« Per l'approvazione dello statuto della Banca d'Italia sarà convocata un'assemblea composta degli azionisti delle Banche che la compongono, possessori da tre mesi di almeno dieci azioni delle rispettive Banche ».

(E' approvato).

Art. 22 *quater*.

« La Banca d'Italia dovrà entrare in funzione non più tardi del 1° gennaio 1894.

« Fino al giorno della entrata in funzione della Banca d'Italia, è prorogata alle tre Banche che la costituiscono la facoltà di emettere biglietti a vista ed al portatore, ed è prorogato il corso legale dei biglietti medesimi ».

DE NICOLO' propone si dica invece che la Banca d'Italia dovrà entrare in funzione il 1° gennaio 1894.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, risponde che, senza modificare l'articolo, lo scopo dell'on. De Nicolò sarà perfettamente raggiunto.

DE NICOLO' non insiste.

(L'art. 22 *quater* è approvato).

PRESIDENTE annunzia la seguente mozione sospensiva dell'onorevole Barzilai e di altri deputati.

« La Camera delibera di sospendere ogni deliberazione sulla liquidazione della Banca Romana a dopo conosciute le risultanze dell'inchiesta parlamentare e della procedura giudiziaria, e passa a determinare le norme transitorie, per la sorveglianza, e la circolazione dell'Istituto da liquidarsi, e gli oneri da attribuirsi alla Banca d'Italia, nel caso la liquidazione si dovesse fare secondo le norme del codice di commercio. »

GIOLITTI, presidente del Consiglio, risponde che la questione è stata ripetutamente sollevata e discussa; e che se per la liquidazione della Banca Romana si fosse dovuto procedere con le norme del codice di commercio, il Municipio e le Opere pie di Roma avrebbero subite ingenti perdite.

La proposta dell'onorevole Barzilai e altri creerebbe in Roma un immenso disordine, e perciò prega che sia ritirata.

BARZILAI osserva di non aver chiesto l'immediata liquidazione della Banca Romana con le norme del codice di commercio. La sua proposta si limita a mantenere lo *statu quo* fino al 31 dicembre 1893,

e a voler delimitare l'origine e le responsabilità del disastro di quell'Istituto. Giacchè se si potesse accertare che una gran parte delle perdite della Banca Romana fosse dovuta all'intervento del Governo, sopra altre basi si dovrebbe fare la liquidazione della Banca Romana. (Approvazioni all'estrema sinistra).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, non crede che la cittadinanza di Roma debba essere molto grata agli amministratori della Banca Romana.

I biglietti della Banca Romana è impossibile che siano rimessi in circolazione, nè la Banca d'Italia può sostituire quei biglietti coi suoi se prima non procede alla liquidazione.

L'approvazione dell'emendamento dell'onorevole Barzilai non avrebbe altro effetto che ritardare le conseguenze della responsabilità degli amministratori.

Prega quindi l'onorevole Barzilai di ritirare il suo emendamento.

COCCO-ORTU, relatore, si associa alle conclusioni del presidente del Consiglio.

BARZILAI replica dicendo che, finchè non sarà espletato il processo, non si potranno determinare le responsabilità degli amministratori della Banca Romana.

Dimostra poi che la liquidazione si potrà fare più facilmente quando saranno meglio accertate le perdite della Banca Romana.

Voci. A voti ai voti!

PRESIDENTE dice che sulla mozione dell'onorevole Barzilai hanno chiesto l'appello nominale gli onor. Barzilai, Agnini, Prampolini, Socci ed altri deputati.

ANTONELLI si associa a quanto ha detto l'onor. Barzilai, giacchè crede anch'egli che le attività della Banca Romana non si possono ancora bene determinare.

Deplora che il Governo non abbia in questa occasione mostrato molto buon animo verso la capitale d'Italia.

In fondo, siccome la liquidazione della Banca Romana viene ad essere un grosso affare per la Banca Nazionale, voterà a favore della proposta dell'onor. Barzilai.

BARZILAI dichiara, a nome degli altri sottoscrittori, che ritira la domanda di appello nominale.

PRESIDENTE mette ai voti la mozione dell'onorevole Barzilai per alzata e seduta.

(Dopo prova e controprova non è approvata).

BACCELLI svolge i seguenti emendamenti sulle disposizioni transitorie:

Si propone di sostituire il terzo comma dell'art. 1°:

La Banca d'Italia assume la liquidazione della Banca Romana, restando a suo carico tutto il passivo della Banca stessa, compreso il totale dei biglietti in circolazione entro i limiti della somma accertata al 10 gennaio 1893, e a suo favore tutto l'attivo della Banca stessa.

E l'intero art. 14 del progetto ministeriale:

Art. 14.

La Banca d'Italia appena costituita ritirerà dalla circolazione i biglietti della Banca Romana, sostituendoli con biglietti della Banca Nazionale del Regno.

Fino a che sieno totalmente ammortizzate le perdite derivanti dalla liquidazione della Banca Romana, la Banca d'Italia preleverà ogni anno dai propri utili la somma di due milioni e mezzo, per destinarla esclusivamente alle ammortizzazioni delle dette perdite.

Il Tesoro dello Stato depositerà presso la Banca d'Italia buoni del Tesoro a garanzia, non fruttanti interessi, per un valore corrispondente all'ammontare di quelle perdite, previste nella somma di 50 milioni.

Questo deposito, destinato a garanzia sussidiaria dei biglietti emessi, sarà annualmente ridotto di una somma pari almeno a quella delle lire 2,500,000 impiegate nella detta ammortizzazione.

Baccelli, Ostini, Torlonia, Scaramella-Manetti, N. Fulci, Lorenzini, Scaglione, Garibaldi, L. Fusco, L. Fulci, Galletti, R. Giovagnoli, Chindamo, Franceschini, G. Valle, Zucconi, S. Zecca, Borruso, Capruzzi, Riolo, Capaldo, Tozzi, G. Lazzaro, Vischi, Guy, Aguglia, Cavagnari, La Vaccara, Licata, Fili-Astolfone, Colarusso, G. Rossi-Milano, A. Florena, Castorina, Toaldi, Reale, Nicastro, I. De Luca, Della Rocca, Giusso, Falconi, Ruggieri G., De Salvio.

Raccomanda che si impiantino in Roma degli Istituti di sconto per facilitare il piccolo commercio.

Fa rilevare la necessità, nella liquidazione della Banca Romana, di sceverare i colpevoli da coloro che colpevoli non sono; crede necessario tutelare in tutti i modi gli interessi di Roma, quando per la presente legge tale liquidazione sarà delegata alla Banca d'Italia e crede pure necessario estendere oltre un decennio il termine assegnato alle smobilizzazioni.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, fa rilevare che una liquidazione della Banca Romana fatta con le norme ordinarie del codice di commercio recherebbe un gran danno alla piazza di Roma.

Consente nella necessità di creare degli Istituti di sconto per favorire il piccolo commercio di Roma, però non può accettare le proposte dell'onorevole Baccelli perchè turberebbero l'armonia della legge.

BACCELLI prendendo atto delle dichiarazioni del presidente del Consiglio, non insiste nella sua proposta, sicuro che saranno efficacemente tutelati tutti i legittimi interessi da chi riconobbe i danni e cercò ripararvi con la prima dizione dell'articolo.

Aggiunge una viva raccomandazione per gli impiegati della Banca Romana, invitando il Governo a provvedere alla loro sistemazione.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, terrà conto delle fattegli raccomandazioni.

SCIACCA DELLA SCALA ritira il suo emendamento.

CURIONI ritira per ora la sua aggiunta pregando il presidente di riservargli la facoltà di parlare all'articolo 27.

(E' approvato).

Mette ai voti l'articolo 23:

« La Banca Romana è posta in liquidazione. La liquidazione sarà assunta dallo Stato a datare dalla pubblicazione della presente legge.

« Lo Stato delega la gestione della detta liquidazione alla Banca d'Italia la quale dovrà assumerla alle condizioni stabilite negli articoli seguenti:

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 24:

« I biglietti della Banca Romana vengono ritirati dalla circolazione dalla Banca d'Italia sostituendoli con biglietti della Banca Nazionale nel Regno, fermo sempre il limite massimo di 810 milioni stabilito dall'articolo 23.

« Il tesoro dello Stato depositerà presso la Banca d'Italia buoni del tesoro infruttiferi per quaranta milioni a garanzia sussidiaria della parte scoperta della circolazione della Banca Romana. »

(E' approvato).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, prega l'onorevole Merlani ed altri deputati a ritirare il loro emendamento all'articolo 25 col quale i biglietti prescritti della Banca Romana vanno devoluti per metà alla erigenda Cassa per la vecchiaia degli operai, perchè si tratta della liquidazione di un Istituto che è in perdita, e del quale perciò non si può alienare alcuna attività.

MERLANI ritira l'emendamento.

(Sono approvati gli articoli 25 e 26).

SONNINO svolge il seguente emendamento:

« Invece dell'articolo concordato col Ministero, propongo l'art. 27 come era prima proposto dalla Commissione. »

Esso era così formulato:

« La perdita, qualunque essa sia che risulterà dalla liquidazione della Banca Romana andrà ad esclusivo carico della Banca d'Italia. Se la perdita sarà minore dei 50 milioni la metà della differenza andrà a beneficio dello Stato.

« La Banca d'Italia sui suoi utili annuali preleverà una somma non

minore di due milioni di lire all'anno per pareggiare la perdita a suo carico nella liquidazione della Banca Romana. «

Dimostra come la nuova dizione dell'articolo conceda vantaggi grandissimi alla Banca d'Italia a spese dello Stato, perciò non può accettarla.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, dice che la innovazione introdotta nell'articolo è una conseguenza della riduzione del privilegio dell'emissione, che da 25 venne ridotto a venti anni.

Divenne perciò una necessità risarcire la Banca d'Italia del compenso, che veniva ad essa a mancare.

Dimostra poi come le nuove condizioni non siano così buone per la Banca come crede l'on. Sonnino, il quale mentre da un lato dice che la Banca d'Italia si trova in condizioni cattive, dall'altro fa di tutto perchè esse diventino ancora più gravi.

BARZILAI crede che sarebbe giusto ritornare almeno in parte al primitivo progetto della Commissione, nel senso che, ove la perdita fosse minore di quella che si prevede, il vantaggio andasse almeno per metà a profitto dello Stato.

RUBINI anche egli non accetta la nuova proposta concordata fra Ministero e Commissione e trova strano che essa non sia stata presentata alla Camera almeno ventiquattro ore prima.

SONNINO insiste nel dimostrare che, senza correre alcun rischio per la liquidazione della Banca Romana, la Banca d'Italia ricava dalla legge ingentissimi vantaggi.

L'on Giolitti assicura che le condizioni della Banca d'Italia sono buone, perchè dunque fa ad essa dei regali a spese dell'erario pubblico?

GIOLITTI, presidente del Consiglio, fa rilevare che essendosi anche ridotta la circolazione della Banca d'Italia è impossibile fare ad essa condizioni più dure per la liquidazione della Banca Romana.

CURIONI svolge la seguente aggiunta:

« La liquidazione della Banca Romana dovrà essere compiuta entro il termine di 10 anni.

« Le rimanenze degli affari non liquidati a detta epoca saranno considerate come attività liquidabili senza perdita agli effetti dell'articolo 27 ».

Fa notare come sia stata la stessa Banca d'Italia, che ha calcolato le perdite della Banca Romana a 50 milioni e come non sia giusto non tener conto dell'ipotesi che esse siano minori.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, fa rilevare come l'emendamento dell'onorevole Curioni tenda ad accelerare la liquidazione della Banca Romana e come ciò non sia un bene, perchè avrebbe per conseguenza lo svilimento della proprietà immobiliare nella piazza di Roma.

CURIONI dichiara che se non si ritornasse al primitivo articolo della Commissione il suo emendamento sarebbe inutile e lo ritirerebbe.

PRESIDENTE dice che si metterà quindi prima ai voti l'emendamento dell'on. Sonnino, perchè si ritorni all'articolo come era stato proposto dalla Commissione.

Su di esso hanno chiesto l'appello nominale gli on. Sonnino, Curioni, De Nicolò, Tripepi, Gavazzi, Rospigliosi, Serristori, Beltrami, De Martino, Cambray-Digny, Torrigiani, Pompilj, Papadopoli, Schiratti, Mecacci, Levi, Saporito, Conti.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, dichiara di non potere accettare l'emendamento dell'onorevole Sonnino che turberebbe l'armonia della legge.

COCCO-ORTU, relatore, dichiara che la maggioranza della Commissione non accetta l'emendamento dell'on Sonnino.

PRESIDENTE dispone che si faccia l'appello nominale.

ADAMOLI, segretario, fa la chiama.

Rispondono sì:

Agnini — Ambrosoli — Antonelli — Arcoleo — Arnaboldi.

Balenzano — Barazzuoli — Barzilai — Basetti — Beltrami Luca — Bonajuto — Bonasi — Bonin — Bovio — Branca — Brunetti — Bufardeci.

Caetani Onorato — Cambray-Digny — Casale — Casilli — Cavallotti — Celli — Chiaradia — Chimirri — Chinaglia — Colajanni Federico — Colajanni Napoleone — Colombo — Conti — Costa — Curioni.

D'Alife — Damiani — D'Andrea — De Felice-Giuffrida — De Martino — De Nicolò — De Salvio — Di Broglio — Diligenti — Di Rudinì — Di Trabia.

Falconi — Ferraris Maggiorino — Figlia — Fortunato.

Gabba — Galli Roberto — Garavetti — Gavazzi — Giusso — Graziadio.

Lazzaro — Levi Ulderico — Lochis — Lucca Pietro — Luzzatti Luigi — Luzzatto Riccardo.

Materi — Mecacci — Merlani — Miceli — Mocenni.

Nicotera.

Palamenghi-Crispi — Palizzolo — Pansini — Papadopoli — Perrone — Piovene — Placido — Pompilj — Prampolini.

Rampoldi — Ricci — Rizzo — Roncalli — Rospigliosi — Rubini.

Sacchetti — Salandra — Saporito — Schiratti — Sciacca Della Scala — Serristori— Silvani — Silvestri — Socci — Sonnino Sidney — Sormani.

Tiepolo — Torlonia — Torrigiani — Tripepi.

Valle Angelo — Vienna — Visocchi — Vollaro De Lieto.

Zappi.

Risposero no:

Adamoli — Afan de Rivera — Aggio — Agnetti — Amore — Andolfato — Anzani.

Baccelli — Badini — Basini — Bettòlo — Bonacossa — Bonardi — Borruso — Borsarelli — Boselli — Brin — Brunialti — Brunicardi — Buttini.

Caflero — Calderara — Calpini — Cambiasi — Canegallo — Cao-Pinna — Capaldo — Capilongo — Capoduro — Cappelleri — Capruzzi — Carcano — Carenzi — Casana — Castorina — Cavagnari — Cavallini — Cefaly — Cerlana-Mayneri — Cerruti — Cerulli — Chiapusso — Chiesa — Chindamo — Cianciolo — Cirmeni — Clementini — Compagna — Contarini — Coppino — Costantini — Cremonesi — Cucchi.

Dal Verme — Daneo — D'Ayala-Valva — De Amicis — De Gaglia — Del Balzo — Del Giudice — De Luca Ippolito — Delvecchio — De Riseis Luigi — Di Blasio.

Elia — Episcopo.

Facta — Fagiuoli — Faldella — Fasce — Ferracciù — Ferrari Luigi — Fili-Astolfone — Filopanti — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortis — Franceschini — Frascara — Fulci Nicolò — Fusco — Fusinato.

Galeazzi — Galletti — Gallo Nicolò — Gallotti — Garibaldi — Gatti-Casazza — Genala — Ghigi — Gianolio — Giolitti — Giordano Ernesto — Giorgini — Giovagnoli — Giovanelli — Girardi — Grandi — Grimaldi — Guj.

Lacava — Lanzara — La Vaccara — Lentini — Licata — Lojodice— Lo Re Nicola — Lorenzini — Lucca Salvatore — Lucchini — Luciani — Luporini.

Marazzi Fortunato — Marcora — Marsengo-Bastia — Martini Ferdinando — Marzotto — Masi — Maury — Mazziotti — Meardi — Mel — Merello — Mestica — Miraglia — Mirto-Seggio — Montagna — Monti — Monticelli — Morelli Enrico — Mussi.

Nicastro — Nicolosi — Nigra.

Omodei — Ostini.

Panattoni — Panizza — Papa — Parona — Pastore — Pelloux — Petronio — Peyrot — Piaggio — Piccaroli — Piccolo-Cupani — Pierotti — Pisani — Poli Giovanni — Polti Giuseppe — Pozzo — Pullino.

Quarena.

Raggio — Randaccio — Reale — Riboni — Riolo Vincenzo — Rizzetti — Ronchetti — Rosano — Rossi Luigi — Rossi Milano — Rossi Rodolfo — Roux.

Sacchi — Sacconi — Sani Giacomo — Sani Severino — Scaglione — Simeoni — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Sorrentino — Spirito Francesco — Spirito Beniamino — Stelluti-Scala.

Talamo — Tasca-Lanza — Tecchio — Tondi — Tornielli — Tor-

tarolo — Tozzi — Trigona — Trinchera — Trompeo — Turbiglio Giorgio — Turbiglio Sebastiano.

Vaccaj — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vendramini — Vischi — Vizioli.

Weill-Weiss.

Zocca — Zeppa — Zizzi — Zucconi.

Si astennero:

Aprile.
Cavalieri.
Fani.
Mordini.
Paternostro — Pellegrini.
Ruggeri Ernesto.
Sineo — Suardi Gianforte.

Sono in congedo:

Arbib.
Bastogi Gioachino — Bocchialini.
Camagna — Campi — Clemente — Comandini.
Di San Donato — Donati.
Miniscalchi.
Pais-Serra — Paolucci — Pasquali.
Testasecca.

Sono ammalati:

Coffari.
Di Sant'Onofrio.
Lugli.
Manganaro.
Ponti.
Ridolfi.
Suardo Alessio.
Toaldi.

Sono in missione:

Cappelli.
Gorio.
Morelli Gualtierotti.
Nasi.
Rava — Romanin-Jacur.

Assenti per ufficio pubblico:

Guelpa.
Morin.
Niccolini.
Ungaro.

PRESIDENTE proclama il risultamento della votazione sull'emendamento dell'on. Sonnino.

Presenti 311
Risposero *si* 100
Risposero *no* 202
Si astennero 9

(La Camera non approva l'emendamento dell'on. Sonnino).

Presentazione di una relazione

MERCANTI presenta la relazione sul disegno di legge per la protezione dei bambini lattanti.

PRESIDENTE dà atto della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Continua la discussione della legge sulle Banche.

CURIONI ritira la sua aggiunta, che non ha più ragion d'essere.

PRESIDENTE mette ai voti l'art. 27 nella nuova forma concordata dal Ministero e dalla Commissione:

« La Banca d'Italia pagherà ogni anno due milioni di lire nel conto della liquidazione della Banca Romana per coprire le perdite risultanti dalla liquidazione stessa.

« Se non tutta la somma così prelevata occorresse per coprire le perdite della liquidazione della Banca Romana, il soprappiù sarà portato in aumento del fondo di riserva della Banca d'Italia.

« Le anticipazioni che la Banca d'Italia dovrà fare alla liquidazione della Banca Romana frutteranno un interesse corrispondente alla metà del saggio dello sconto. »

(E' approvato).

Risultamento delle votazioni.

PRESIDENTE comunica alla Camera il risultamento delle votazioni a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Autorizzazione ai comuni di Busalla, Carpegna, Forlì nel Sannio ed altri ad eccedere i limiti della sovrimposta ai tributi diretti.

Presenti e votanti 261
Maggioranza 133
Voti favorevoli 217
Voti contrari. 44

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 11 maggio 1893 circa i funerali del compianto Federico Seismit Doda.

Presenti e votanti 261
Maggioranza. 133
Voti favorevoli 227
Voti contrari. 34

(La Camera approva).

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali:

Presenti e votanti. 257
Maggioranza 129
Voti favorevoli 202
Voti contrari 57

(La Camera approva).

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Approvazioni di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e di diminuzione su altri capitoli del bilancio dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1892-93.

Approvazione di maggiore spesa di lire 77,860,75 da inscriversi sul bilancio 1892-93 della pubblica istruzione.

Modificazione alla legge 28 febbraio 1892, n. 75 circa il servizio di navigazione attraverso lo stretto di messina.

ADAMOLI, segretario fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Afan de Rivera — Aggio — Agnini — Agnetti — Aguglia — Amadei — Ambrosoli — Amore — Andolfato — Antonelli — Anzani — Aprile — Arnaboldi.

Baccelli — Badini — Basetti — Basini — Beltrami Luca — Bettòlo — Bonacossa — Bonardi — Bonasi — Bonin — Borruso — Borsarelli — Boselli — Bovio — Bracci — Branca — Brunetti — Brunialti — Brunicardi — Bufardeci — Buttini.

Caetani Onorato — Cafiero — Calderara — Calpini — Cambiasi — Cambray-Digny — Canegallo — Cao-Pinna — Capaldo — Capilongo — Capoduro — Cappelleri — Capruzzi — Carcano — Carenzi — Casale — Casana — Castorina — Cavagnari — Cavalieri — Cavallini — Cavallotti — Celli — Cefaly — Ceriana-Mayneri — Cerruti — Cerulli — Chiapusso — Chiaradia — Chimirri — Chinaglia — Chindamo — Cianciolo — Cirmeni — Clementini — Cocco-Ortu — Colajanni Federico — Compagna — Conti — Coppino — Costa — Curioni.

D'Alife — Dal Verme — Damiani — D'Andrea — Daneo — Dari — D'Ayala-Valva — De Amicis — De Felice-Giuffrida — De Gaglia — Del Balzo — Del Giudice — De Luca Ippolito — Delvecchio — De Riseis Giuseppe — De Riseis Luigi — De Salvio — Di Blasio — Di Broglio — Di Rudinì — Di San Giuliano — Di Trabia.

Elia — Episcopo — Ercole.

Facta — Fagiuoli — Faldella — Fasce — Ferraris Maggiorino — Figlia — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortis — Fortunato — Franceschini — Frascara — Fulci Nicolò — Fusco — Fusinato.

Gabba — Galeazzi — Galli Roberto — Gallotti — Garavetti — Garibaldi — Gatti-Casazza — Gavazzi — Genala — Ghigi — Gianolio — Gianturco — Giolitti — Giordano Ernesto — Giorgini — Giovagnoli — Giovanelli — Girardi — Giusso — Grandi — Grimaldi — Guj.

Lacava — Lanzara — La Vaccara — Lentini — Levi Ulderico — Licata — Lochis — Lojodice — Lo Re Nicola — Lorenzini — Lucca Piero — Luciani — Luzzatti Ippolito.

Marazzi Fortunato — Marcora — Marsengo-Bastia — Martini Ferdinando — Martini Giovanni — Masi — Maury — Mazziotti — Meardi — Mecacci — Mel — Mercanti — Merello — Merlani — Mestica — Miceli — Miraglia — Mirto Seggio — Mocenni — Montagna — Monti — Monticelli — Morelli Enrico — Mussi.

Nicastro — Nicolosi — Nicotera — Nigra.

Omodei — Orsini-Baroni — Ostini.

Pais-Serra — Palizzolo — Pandolfi — Panizza — Pansini — Papa — Papadopoli — Parona — Parpaglia — Pastore — Paternostro — Pellegrini — Petronio — Peyrot — Piaggio — Picardi — Piccaroli — Piccolo-Cupani — Pierotti — Piovene — Pisani — Placido — Poli Giovanni — Polti Giuseppe — Pompilj — Pottino — Pozzo — Pullino.

Quarena.

Rampoldi — Randaccio — Reale — Riboni — Ricci — Riolo Vincenzo — Rizzetti — Rizzo — Ronchetti — Rosano — Rospigliosi — Rossi Luigi — Rossi Milano — Rossi Rodolfo — Roux — Rubini — Ruggieri Ernesto.

Sacchetti — Sacchi — Sacconi — Salandra — Sani Giacomo — Sani Severino — Saporito — Scaramella-Manetti — Schiratti — Sciacca della Scala — Serena — Serristori — Silvani — Silvestri — Simeoni — Sineo — Socci — Solimbergo — Sonnino Sidney — Spirito Francesco — Spirito Beniamino — Stelluti Scala.

Talamo — Tasca-Lanza — Tecchio — Tiepolo — Tondi — Tornielli — Torraca — Torrigiani — Tortarolo — Tozzi — Trigona — Trinchera — Tripepi — Trompeo — Turbiglio Giorgio — Turbiglio Sebastiano.

Vaccaj — Valle Angelo — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vendramini — Vienna — Vischi — Vizioli — Vollaro De Lieto.

Weill-Weiss.

Zappi — Zecca — Zizzi — Zucconi.

Sono in congedo:

Arbib.

Bastogi Gioachino — Bastogi Michelangelo — Cocchialini.

Camagna — Campi — Clemente — Comandini.

Di San Donato — Donati.

Graziadio.

Miniscalchi.

Panattoni — Paolucci — Pasquali.

Testasecca.

Sono ammalati:

Coffari.

Di Sant'Onofrio.

Lugli.

Manganaro.

Ponti.

Ridolfi.

Suardo Alessio.

Toaldi.

Sono in missione:

Cappelli.

Gorio.

Morelli-Gualtierotti.

Nasi.

Rava — Romanin-Jacur.

Assenti per ufficio pubblico:

Guelpa.

Morin.

Niccolini.

Ungaro.

Seguito della discussione della legge sulle Banche.

PRESIDENTE pone in discussione l'art. 28:

« La Banca d'Italia inizierà e proseguirà a sue spese tutte le azioni di responsabilità contro i funzionari e amministratori della Banca Romana; dovrà farlo sempre che l'Avvocatura generale erariale lo riconosca opportuno. »

CAVALLOTTI, non avendo potuto impedire la discussione di questa legge, l'ha subita senza parteciparvi e senza ritardarla in alcun modo.

Su questa legge non è detta ancora l'ultima parola, che sarà detta fuori di qui.

Ma su questo articolo crede necessario osservare che dovrebbe stabilirsi che la Banca d'Italia abbia diritto di procedere anche contro tutti i terzi, i quali risultino autori o complici della rovina della Banca Romana.

In ogni modo attesa la gravità morale di questo articolo, e perchè si dice che la Commissione dei sette abbia presentata alla presidenza alcune sue conclusioni, fa appello al presidente perchè dia lettura di queste conclusioni.

PRESIDENTE dichiara di aver ricevuto un comunicato dalla Commissione d'inchiesta con incarico di leggerlo prima della comunicazione finale della legge.

CAVALLOTTI, certo di rendersi interprete del desiderio di tutta la Camera, prega il presidente di dar lettura di questo comunicato.

PRESIDENTE (Segni di vivissima attenzione) legge il seguente comunicato:

Eccellenza!

La Commissione d'inchiesta, prima che la Camera sospenda le sue tornate, crede debito suo esporre alla S. V. quale fu il lavoro fino ad oggi durato, quali le cause che le impedirono presentare sul momento la relazione.

Concordi tutti, tranne uno di noi, nel pensiero che nò dovesse nè potesse il nostro mandato estendersi fino ad accertare le responsabilità di membri della Camera vitalizia, questo mandato noi limitammo ai colleghi delle ultime tre legislature e a quelle persone che, per ragioni di speciali uffici, furono e sono parte non trascurabile della vita politica del nostro paese.

E quanto all'indole e alla portata delle ricerche, avvisammo che queste non dovessero limitarsi agli estratti od elenchi delle obbligazioni non adempiute.

A questa indagine sarebbero bastati pochi giorni, ma così operando non saranno stati certo interpreti fedeli del pensiero della Camera.

Conseguentemente, pur considerando questo delle sofferenze, come uno dei documenti della inchiesta, in esso e in un ordine di ricerche pazienti, ponderate, imparziali, riputammo dovesse indagarsi, se *relazioni non corrette fossero intercedute nei rapporti fra il Governo e gli Istituti d'emissione, tra questi e gli uomini politici.*

E procedendo nell'arduo e non grato lavoro divisammo doversi fissare come criterio: che nè un consiglio o una esortazione data per fini giustificabili ad un certo impiego di capitali, dovesse subito qualificarsi come una ingerenza da condannare; nè una obbligazione, solo perchè non sodisfatta a scadenza, dovesse di per sè costituire un atto non perdonabile e men che dovesse come tale designarsi un mero rapporto di debito corrente con gli Istituti di emissione, quando nulla di scorretto si celi sotto parvenza di regolarità.

Ma comprende ognuno, che per ricercare in quest'ordine vario di rapporti il vero ed il lecito d'ogni singolo atto, sia compiuto dal Governo, sia dal cittadino avente funzione politica occorreva riandare il principio o lo svolgimento, vederne le ragioni ed il fine, e tutto esaminare con quel sentimento di serena equanimità che la eccezionale delicatezza dell'indagine consigliava.

Quanto poi al tempo, noi stabilimmo che le indagini nostre dovessero, per l'esame degli atti di Governo, risalire fino ad un decennio addietro, e degli uomini politici fino al principio della XVI legislatura.

Prefinito così il mandato, noi volgemmo innanzi tutto la nostra attenzione alle ispezioni via via, lungo il decennio, ordinate dal Governo sui Banchi di emissione; studiammo con la maggior cura le relazioni varie e gli allegati alle relazioni varie e gli allegati alle relazioni stesse; *sindacammo*, all'occorrenza, questa parte del nostro la-

voro col confronto di documenti originali esistenti presso gli Istituti d'emissione e presso gli uffici governativi.

E così per la ricerca sicura dei rapporti vari corsi tra uomini politici e Banche, in ogni singola sede o succursale (in tutto 127) di ciascuno dei sei Istituti di emissione, portammo il nostro esame.

A questo lavoro intendemmo non solo per conoscere se nelle operazioni varie ebbero parte la ingerenza indebita o il favore politico, ma anche nel proposito di rilevare se le disposizioni di legge, concernenti specialmente la vigilanza e l'impiego dei capitali, vennero osservate.

Era poi naturale che questo studio, avente carattere documentale, ci ponesse nella necessità di procedere ad interrogatori d'ordine diverso, di molte persone, le deposizioni delle quali sono consegnate negli atti della inchiesta.

Questo, nella sua sintesi, il compendio del nostro lavoro tutto con dotto sino ad oggi (e sono già 127 sedute) dalla sola opera nostra a garanzia del silenzio.

Ma non abbiamo ancora finito. A molti documenti che debbono essere esaminati e discussi, a molti interrogatori a cui dobbiamo intendere si aggiunge, assolutamente necessario (e lo abbiamo più volte affermato), lo esame del processo penale detto della *Banca Romana*

Questo documento, noi crediamo, dovrà rivelarci quella serie di abusi di violazioni di legge, di dolose compromissioni che condussero alla rovina uno degli Istituti di emissione del nostro paese col danno di più fortune, con la perdita di più riputazioni, con la perturbazione del nostro credito.

Oltre di che il processo, ognuno lo sente, si ricollega, per altre ragioni morali e politiche, al tema geloso e grave delle indagini nostr

E noi per aver presto questo documento, fino dall'inizio dei nostri lavori, ponemmo in opera ogni sollecitudine.

E quando alla prima richiesta formale fu risposto con un diniego, di che demmo notizia alla Camera, noi insistemmo, conferendo con l'onorevole presidente del Consiglio e con l'onorevole sotto segretario di Stato di grazia e giustizia e poi direttamente con i magistrati competenti.

Ma le autorità menzionate, perseverarono nel diniego, ripetendo che non chiuso ancora il periodo segreto della istruttoria, non poteva consentirsi la comunicazione domandata.

Ci fu però data fidanza che entro breve termine questo ostacolo sarebbe rimosso.

Anche di questo noi reputiamo dover nostro di dar notizia col mezzo di Lei alla Camera.

Siamo quindi costretti ad aspettare che questo processo della Banca Romana ci sia comunicato.

Del resto, comprende ognuno, che mentre la vita pubblica italiana, in sè stessa e negli svolgimenti suoi, non può rimanere contaminata per la constatazione di alcuni abusi o di alcune politiche e morali responsabilità, la ricerca e più l'accertamento anche di una sola di queste responsabilità è sempre argomento delicatissimo che deve essere circondato d'ogni maniera di garanzie.

Meglio che desiderio, era proposito della Commissione presentare la relazione prima che i lavori della Camera fossero prorogati, pur consapevole che non sempre alla volontà migliore arride immediatamente l'ordine delle cose, ma l' indugio, dov' è veramente consigliato dalle cose, non torna dannoso a nessuno: varrà da un lato a meglio accertare i fatti e dall'altro al più sicuro adempimento di quella legge morale, a cui nè gl' individui nè i poteri politici possono sottrarsi.

Di questa legge, ripugnante ad ogni considerazione di parte, la Commissione vuole essere interprete prudente e severa. Ordinato a questo fine essa intese il mandato della Camera ed ha la coscienza di avere a questo fine proposto ogni altro riguardo.

Tra le oneste impazienze dell' universale che vuole la luce intera e le impazienze ambigue di chi speri in una sentenza preposta alla ricerca, la Commissione procede verso la sua meta con la coscienza che la relazione, anche alquanto indugiata, giungerà monito non lento contro qualunque fiducia di impunità.

Con alta osservanza.

Devotissimi

Antonio Mordini, *presidente*, Giovanni Bovio, Cesare Fani, Alessandro Paternostro, *segretario*, Clemente Pellegrini, Emilio Sineo, Gianforte Suardi.

(Commenti prolungati in vario senso).

Avverte che l'onorevole Cavallotti con altri deputati ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo: « e contro i terzi che risultino comunque responsabili dei danni delle medesime ».

GIOLITTI, presidente del Consiglio, accetta questo emendamento. (Benissimo! — Vive approvazioni).

PRESIDENTE avverte che su questo articolo l'on. Lucifero ha presentato un emendamento.

(*Non presente*).

Pone a partito l'articolo 28 coll'emendamento dell'onorevole Cavallotti.

(*E' approvato*).

CAVALLOTTI propone che la discussione dell'art. 29 e votazione della legge sia rimandata a domani.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, osserva che l'art. 29 non può dar luogo a nessuna questione.

PRESIDENTE osserva che si potrebbe intanto votare l'art. 29, riservando ogni decisione per le aggiunte e per la votazione segreta. Avverte che è indispensabile discutere questo articolo per procedere poi al coordinamento.

CAVALLOTTI propone che il coordinamento e la votazione abbia luogo domani. (Commenti).

SONNINO avverte che, votato l'articolo, la maggioranza deciderà di votare la legge.

Propone che si discuta l'art. 29, e domanda su questa proposta la votazione nominale. (Rumori).

CAVALLOTTI domanda che, prima che si passi alla votazione di quest'articolo, si deliberi che la votazione abbia luogo domani.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, prega che stasera si voti l'articolo 29 riservando a domani la votazione segreta. In tal modo si potrà procedere al coordinamento. (Benissimo!).

CAVALLOTTI e SONNINO-SIDNEY acconsentono.

PRESIDENTE pone a partito l'art. 29 nel testo seguente:

« Nel periodo che decorrerà dalla pubblicazione della presente legge alla sua attuazione, la Banca Nazionale del Regno prenderà il posto della Banca d'Italia nella liquidazione della Banca Romana.

« A partire dal giorno 10 gennaio 1893 e sino alla attuazione della presente legge i biglietti della Banca Romana giacenti nelle casse della Banca Nazionale nel Regno saranno dedotti dalla circolazione propria delle Banca Nazionale nei rapporti tanto della tassa e del limite della circolazione, quanto dal limite della riserva metallica ».

(E' approvato).

CAVALLINI esaurita questa lunga e laboriosa discussione crede doveroso rendere omaggio allo zelo, alla cortese imparzialità, alla sagacia impareggiabile, con cui il presidente diresse la discussione. (Vivissimi, unanimi e prolungati applausi).

PRESIDENTE ringrazia commosso la Camera, tanto più che vede con piacere come anche gli avversari della legge l'onorino della loro benevolenza. (Nuovi vivissimi applausi). Assicura la Camera che ha la coscienza di aver fatto meno del suo dovere. (No! no! — Vivissimi applausi).

COCCO-ORTU, relatore, dichiara che domani la Commissione presenterà il testo coordinato della legge.

Risultamento di votazioni.

PRESIDENTE proclama il risultamento delle seguenti votazioni:

Approvazione di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e di diminuzione su altri capitoli del bilancio dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1892-93.

Presenti e votanti. 283
Maggioranza. 142
Voti favorevoli 224
Voti contrari. 59

(La Camera approva).

Approvazione di maggiore spesa di lire 77,860.75 da inscriversi sul bilancio 1892-93 della pubblica istruzione.

Presenti e votanti 284
Maggioranza 143
Voti favorevoli 225
Voti contrari. 59

(La Camera approva).

Modificazioni alla legge 28 febbraio 1892 n. 75, circa il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina.

Presenti e votanti 284
Maggioranza 143
Voti favorevoli . . . 232
Voti contrari 52

(La Camera approva).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Abrogazione dell'articolo 7 della legge 25 giugno 1882 sugli Istituti superiori femminili di magistero.

Estensione ad altri volontari della legge 28 giugno 1885.

Completamento della sistemazione dei fiumi Reno, Gorzone, Brenta, Bacchiglione, Aterno e Sagittario.

ADAMOLI, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Afan de Rivera — Aggio — Agnini — Agnetti — Aguglia — Amadei — Amore — Andolfato — Antonelli — Anzani — Aprile.

Badini — Balenzano — Barazzuoli — Barzilai — Basetti — Basini — Beltrami Luca — Berio — Bettolo — Bonacossa — Bonajuto — Borsarelli — Boselli — Bovio — Brunetti — Brunialti — Brunicardi — Bufardeci — Buttini.

Caetani Onorato — Cafiero — Calderara — Cambiasi — Cambray Digny — Canegallo — Capaldo — Capilongo — Capoduro — Carcano — Carenzi — Casale — Casana — Castorina — Cavagnari — Cavalieri — Cavallini — Cefaly — Cerlana Mayneri — Cerruti — Cerulli — Chiapusso — Chiaradia — Chindamo — Cirmeni — Civelli — Cocco-Ortu — Colajanni Federico — Colarusso — Compagna — Coppino — Costantini — Camagna — Campi — Clemente — Comandini — Cucca.

Dal Verme — D'Andrea — Dari — D'Ayala-Valva — De Amicis De Felice-Giuffrida — Del Balzo — Del Giudice — De Luca Ippolito — De Luca Paolo — Delvecchio — De Riseis Giuseppe — De Riseis Luigi — Di Belgioioso — Di Blasio — Di Broglio.

Elia — Episcopo — Ercole.

Facta — Fagiuoli — Faldella — Fani — Fasce — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Filopanti — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortis — Fortunato — Frascara — Fusco.

Galletti — Galli Roberto — Gallotti — Garibaldi — Gatti-Casazza — Genala — Ghigi — Gianolio — Gianturco — Giolitti — Giordano Ernesto — Giorgini — Giovannelli — Girardi — Giusso — Graziadio — Grimaldi — Guj.

Lacava — Lanzara — La Vaccara — Lentini — Licata — Lochis — Lojodice — Lo Re Nicola — Lorenzini — Lucchini — Luciani — Luporini — Luzzatti Ippolito.

Marazzi Fortunato — Marcora — Marsengo-Bastia — Martini Ferdinando — Martini Giovanni — Masi — Maury — Mazziotti — Meardi — Mecacci — Mel — Merello — Mestica — Mirto-Seggio — Montagna — Monti — Monticelli — Mordini — Morelli Enrico — Mussi.

Nicastro — Nicolosi — Nigra.

Omodei — Orsini-Baroni — Ostini.

Pandolfi — Panizza — Pansini — Papa — Papadopoli — Parona Perpaglia — Pellegrini — Petronio — Peyrot — Piccardi — Piccolo-Cupani — Pierotti — Piovene — Pisani — Pott Giuseppe — Pottino — Pozzo — Prampolini.

Quarena — Quintieri.

Reale — Riboni — Riolo Vincenzo — Rizzetti — Rizzo — Ronchetti — Rospigliosi — Rossi Luigi — Rossi Milano — Roux — Ruggieri Giuseppe.

Sacchetti — Sacchi — Sani Giacomo — Scaramella-Manetti — Schiratti — Silvani — Silvestri — Simeoni — Sineo — Socci — Sola — Solimbergo — Spirito Francesco — Spirito Beniamino — Suardi Gianforte.

Tecchio — Tondi — Tornielli — Toriarolo — Tozzi — Trigona Trinchera — Turbiglio Giorgio — Turbiglio Sebastiano.

Vaccai — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vienna — Vischi — Visocchi — Vioioli — Vollaro De-Lieto.

Weill Weiss.

Zappi — Zecca — Zeppa — Zizzi Zucconi.

Si astenne:

Zanardelli.

Sono in congedo:

Arbib.
Bastogi Gioachino — Bastogi Michelangelo — Bocchialini.
Di San Donato — Donati.
Farina Nicola.
Galimberti.
Miniscalchi.
Pais-Serra — Panattoni — Paolucci — Pasquali.
Testasecca.
Villa.

Sono ammalati:

Coffari.
Di Sant'Onofrio.
Lugli.
Manganaro.
Ponti.
Ridolfi.
Suardi Alessio.
Toaldi.

no in missione:

Cappelli.
Gorio.
Morelli-Gualtierotti.
Nasi.
Rava — Romanin-Jacur.

Assenti per ufficio pubblico:

Guelpa.
Morin.
Niccolini.
Ungaro.

Interrogazioni.

PRESIDENTE comunica le seguenti interrogazioni:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, se ed in quale misura intenda il Governo di provvedere a favore dei danneggiati dal nubifragio del 30 giugno p. p. in Fortogna di Longarone.

« Clementini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra sui criteri relativi all'abrogazione dell'ordine di retrocessione di classe agli operai borghesi degli Stabilimenti governativi in Torino dipendenti dal Ministero della guerra, e sui criteri relativi alle loro promozioni.

« Merjani ».

« I sottoscritti chiedono interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sulle intenzioni del Governo riguardo al tronco di strada nazionale, che dal Ponte di Oliveto sotto Contursi porta al Toppo di Laviano e indi a Matera.

« Spirito F., D'Ayala-Valva. »

« Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole presidente del Consiglio sopra le cause che tuttora ritardano il compimento del processo della Banca Romana.

« Sciacca della Scala. »

« I sottoscritti desiderano interrogare il presidente del Consiglio se e quali provvedimenti intenda adottare in favore dei superstiti di Colatafimi.

« Panattoni, De Felice-Giuffrida. »

« Il sottoscritto desidera interrogare l'on. ministro dei lavori pubblici sulla necessità di qualche urgente provvedimento, che valga, ad impedire le frequenti ed irreparabili disgrazie cagionate dalle tramvie a vapore.

« Badini ».

Su proposta dell'onorevole IOLITTI, presidente del Consiglio, la Camera delibera di tener seduta domani al tocco per la votazione della legge bancaria, per le due leggi per Roma, e per la legge sulle scuole normali.

AGNINI domanda che sia svolta domani una sua interrogazione, che riguarda un atto illegale compiuto dal presidente del Consiglio, come ministro del tesoro

GIOLITTI, presidente del Consiglio, dichiara di non rispondere alla insinuazione dell'on. Agnini.

AGNINI non crede che nelle sue parole vi sia nulla di meno corretto.

Propone che domani si svolgano le interrogazioni.

(Dopo prova e controprova questa proposta è respinta.

GALLETTI prega il presidente del Consiglio di compiere gli studi relativi al disegno di legge sui veterani, e di fare in modo che questo disegno di legge possa essere discusso in novembre.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, assicura l'on. Galletti che alla ripresa dei lavori il disegno di legge potrà essere discusso.

Risultamento di votazioni.

PRESIDENTE proclama il risultamento delle seguenti votazioni:

Abrogazione dell'art. 7 della legge 25 giugno 1882 sugl'Istituti superiori femminili di magistero.

Presenti e votanti	221
Maggioranza	116
Voti favorevoli	198
Voti contrari	33

(La Camera approva).

Estensione ad altri volontari della legge 28 giugno 1885.

Presenti e votanti	231
Maggioranza	116
Voti favorevoli	204
Voti contrari	27

(La Camera approva).

Completamento della sistemazione dei fiumi Reno, Gorzone, Brenta, Bacchiglione, Aterno e Sagittario.

Presenti e votanti	231
Maggioranza	116
Voti favorevoli	205
Voti contrari	26

(La Camera approva).

La seduta termina alle 9,15.

Reale Accademia delle Scienze di Torino

CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE

Adunanza del 2 luglio 1893

Presiede il presidente dell'Accademia senatore MICHELE LESSONA

Il socio segretario Ermanno Ferrero offre, a nome dell'autore, il socio corrispondente marchese di Nadaillac, un opuscolo: *L'évolution du mariage* (Paris, 1893).

Presenta poi gli *Atti* del quinto Congresso storico italiano, riunitosi nel settembre 1892 a Genova, inviati dalla Presidenza del Congresso stesso.

Il socio Salvatore Cognetti de Martiis termina la lettura del suo lavoro intorno alle più recenti indagini statistiche sugli scioperi. In questa parte l'autore espone ed illustra i dati concernenti gli scioperi per l'aumento e contro la diminuzione della mercede in Inghilterra, Francia, Stati Uniti ed Italia, ed aggiunge alcuni corollarii, tratti dalle notizie statistiche adoperate come base di questo lavoro.

La classe approva la stampa di questo lavoro nelle memorie accademiche.

Il socio Ferrero legge un lavoro del socio corrispondente prof. Elia Lattes sulla parola *vinum*, che s'incontra nel testo etrusco della mummia del museo di Agram.

Lo stesso socio legge un lavoro del prof. Vittorio Cian sulla canzone petrarchesca « *Spirto gentil* » nel quale l'autore si propone di dimostrare, con nuove congetture, che questa canzone fu realmente diretta a Cola di Rienzo.

Il socio Carlo Cipolla legge una breve sua nota in aggiunta ad una illustrazione, precedentemente da lui pubblicata, di un documento sui mercanti Lombardi a Londra nel secolo XV.

I lavori anzidetti saranno pubblicati negli *Atti* accademici.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MADRID, 7. — Il trattato di commercio fra la Spagna e la Danimarca fu firmato ieri.

NEW-YORK, 7. — La Camera di commercio approvò una mozione con cui chiede l'abrogazione della legge Sherman per la coniazione dell'argento.

LONDRA, 7. — Il piroscafo *Khiva*, che trasportava alla Mecca 979 pellegrini maomettani ed indiani è naufragato.

Vi sono una ventina di annegati.

LONDRA, 7. — Furono estratti 137 cadaveri dalla miniera di Thornhill, presso Dewsbury, nella quale avvenne un'esplosione di gas.

SOFIA, 7. — Le provenienze dei porti francesi del Mediterraneo, le quali non hanno scontato la quarantena in un porto ottomano, saranno sottoposte ad una quarantena di cinque giorni in Bulgaria.

BERLINO, 7. — Reichstag — L'aula e le tribune sono straordinariamente affollate.

Si discute in prima lettura il progetto di legge militare.

Il cancelliere, conte di Caprivi, difende il progetto e dichiara essere questa riforma assolutamente necessaria, se la Germania vuol far valere la sua autorità, per mantenere la pace europea.

Prosegue illustrando largamente il progetto ed accennando ai nuovi disegni di legge d'imposta, che si stanno studiando, per ottenere i mezzi finanziari necessari all'applicazione della riforma militare.

Conclude facendo appello al patriottismo del Reichstag, affinchè esso assicuri alla Germania ciò che occorre per godere un'era di calma e di pace e per poter guardare tranquillamente l'avvenire. (Applausi ripetuti a Destra e su altri banchi della Camera).

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 7 luglio 1893.

Godimento	Valore nom.	Valore vers.	VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI — IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE — Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE — Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
1 luglio 93	—	—	Rendita 5 0[0 1.a grida		— —	95,10 95,12 1[2		— —	Ex coup. L. 2,17
	—	—	Rendita 5 0[0 2.a grida	95,15 12 1[2 10	95,13 1[2	95,15 95,10		— —	
»	—	—	detta (piccolo taglio)	95,40	— —			— —	
1 aprile 93	—	—	detta 3 0[0 1.a grida		— —			— —	
»	—	—	detta 3 0[0 2.a grida		— —			60 25	
»	—	—	Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64		— —			102 75	
»	—	—	Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0		— —			98 —	
»	—	—	Prestito R. Blount 5 0[0		— —			102 75	
1 giugno 93	—	—	» Rothschild		— —			105 —	
			Obbl. Municip. e Cred. Fondiarie.						
1 luglio 93	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 0[0		— —			— —1	
1 aprile 93	500	500	» 4 0[0 1.a Emissione		— —			445 —	
»	500	500	» 4 0[0 2.a a 8.a Emissione		— —			440 —	
1 giugno 92	500	500	» Comune di Trapani 5 0[0		—			497 —	
1 aprile 93	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			407 —	
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0[0		— —			486 —	
»	500	500	» » » » » 4 1[2 0[0		— —			491 —	
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —	
»	500	500	» » » » Napoli		— —			— —	
			Azioni Strade Ferrate.						
1 luglio 93	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			665 - 2	
»	500	500	» » Mediterranee stampigliate		— —			531 - 3	
1 luglio 91	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —	
1 aprile 93	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E		— —			— —	
1 luglio 91	500	500	» » della Sicilia		— —			— —	
			Azioni Banche e Società diverse.						
1 genn. 93	1000	750	Az. Banca Nazionale		— —			1302 —	
»	1000	1000	» » Romana		— —			400 —	
1 luglio 93	300	300	» » Generale		— —			310 - 4	
1 genn 90	500	400	» » di Roma		— —			300 —	
1 » 89	200	200	» » Tiberina		— —			15 —	
1 ottob. 91	500	500	» » Industr. e Comm. (antiche)		— —			125 —	
1 luglio 93	500	400	» Soc. di Credito Mobil. italiano (an.		— —	453		— — 5	
	500	150	» » » » » (nuove)		— —			— —	
1 genn. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —	
15 aprile 93	500	500	» » Romana per l'Illum. a Gaz		— —			766 —	
1 luglio 93	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1110 — 6	
1 genn. 90	500	500	» » Italiana per condotte d'acqua		— —			259 —	
1 luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —			58 —	
1 » 90	250	250	» » dei Molini e Magaz. Generali		— —			130 —	
1 genn. 89	100	100	» » Telefoni ed App. Elettriche		— —			— —	
1 » 90	500	500	» » Generale per l'Illuminazione		— —			272 —	
» 93	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —	223 1[4		— —	
1 genn. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —	
1 ottob. 90	250	250	» » della Min. e Fond. Antimonio		— —			— —	
»	250	250	» » dei Materiali laterizi		— —			— —	
1 genn. 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			321 —	
1 » 90	500	500	» » Metallurgica Italiana		— —			140 —	
1 » 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			202 —	
1 » 90	200	200	» » Caoutchouc		— —			24 —	
1 » 92	250	250	» » An. Piemontese di elettricità		— —			225 —	
1 » 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			43 50	
»	250	250	» » di Credito e d'ind. Edilizia		— —			— —	
			Azioni Soc. Assicurazioni.						
1 genn. 93	100	100	Az. Fondiarie Incendi		— —			75 - 7	
»	250	125	» Fondiarie Vita		— —			235 — 8	
			Obbligazioni diverse.						
1 luglio 93	500	500	Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89		— —			292 — 9	
1 » 91	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)		— —			— —	
1 » 93	500	500	» Strade ferrate del Tirreno		— —			464 —	
1 aprile 92	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			356 —	
»	250	250	» » 4 0[0		— —			164 —	
»	500	500	» » Acqua marcia		— —			512 —	
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			313 —	
1 luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —	
1 aprile 93	500	500	» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0		— —			— —	
»	300	300	» FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)		— —			— —	
1 luglio 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —	
»	250	250	» » FF. Napoli-Ott. (5 0[0 oro)		— —			240 —	
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0[0		— —			— —	
			Titoli a Quotazione Speciale.						
1 aprile 93	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —	

1) ex coup. £. 12,50 — 2) Id. div. £. 23,50 — 3) id. id. £. 12,50 — 4) ex coup. £. 7,50 — 5) id. £. 12 — 6) id. £. 12,50 — 7) id. £. 4 — 8) id. £. 7,50 — 9) id. £. 6,34.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nominali
2 1/2	Francia	90 giorni		105 07 1/2
	Parigi	Cheques		105 60
2 1/2	Londra	90 giorni		26 43
	»	60 giorni		
	»	Cheques		26 59
	Vienna-Trieste	90 giorni		
	Germania	Cheques		

Risposta dei premi — 28 luglio
Prezzi di compensazione — 28 luglio
Compensazione — 29 »
Liquidazione — 31 »

Sconto di Banca 5 0[0 Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: AUGUSTO PALLADINI
Visto: Il Deputato di Borsa: MOISÈ MODIGLIANI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GIUGNO 1893.

Titolo	Prezzo	Titolo	Prezzo	Titolo	Prezzo
Rendita 5 0[0	97 35	Az. Banca Tiberina	15 —	Az. Soc. Navig. Gen. Italiana	325 -
» 3 0[0	60 30	» » In. e Com. (an.)	185 —	» » Metallurgica Italiana	140 —
Obbl. Beni Eccl. 5 0[0	— —	» » » Certif.	— —	» » della Piccola Borsa	202 —
Prest. Rotschild 5 0[0	105 —	» » » n liber.	— —	» » Caoutchouc	24 -
Ob. città di Roma 4 0[0	440 —	» Soc. Cred. Mobil.	465 —	» » An. Piem. di Elettr.	225
» Credito Fondiario Santo Spirito	415 —	» » » Merid.	— —	» » Risanamen.	55 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	485 —	» » Gas	765 —	» » Cr. Ind. Ed.	— —
» Credito Fondiario Ban. Naz. 4 1[2 0[0	490 —	» » Acqua Marcia	1112 —	» » Fondiar. incendi	75 -
Az. Fer. Meridionali	663 —	» » Condot. d'ac.	263 —	» » Fond. Vita	235 -
» » Mediterranee	543 —	» » Gen. Illumin.	272 —	Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	355 -
» » » certif.	— —	» » Tramway Om.	222 —	» » » 4 0[0	160 -
» Banca Nazionale	1300 —	» » » cert. prov.	— —	» » Ferroviarie	305 -
» » Romana	400 —	» » Molini e Magaz. Gen.	135 —	» Ferr. Napoli-Ottaiano	240
» » Generale	318 —	» » Immobiliare	65 —		
» Banco di Roma	300 —	» » Fond. Italiana	— —		
		» » Min. Antim.	230 —		
		» » Mat. Later.	145 —		